

**In questo numero:**
**1 - SEDIVA ONLINE – Il "portale interattivo" SEDIVA**
**2 - LE SEDIVA NEWS DAL 15 FEBBRAIO AD OGGI**

15/02/2016	Doppio sconto per gli immobili storici in comodato a genitori e figli (stefano civitareale)	04/03/2016	Legge di Stabilità 2016: semplificate (e ampliate) le detrazioni Irpef per spese funebri e università private (valerio salimbeni)
16/02/2016	Riaffermata dal Consiglio di Stato la necessità di una puntuale definizione dei confini della sede farmaceutica – QUESITO (gustavo bacigalupo)	07/03/2016	Una proposta commerciale (di prodotti solari) molto articolata: come calcolare il margine effettivo – QUESITO (roberto santori)
17/02/2016	Sul tasso di <i>interesse di mora</i> nei ritardati pagamenti di transazioni commerciali (franco lucidi)	07/03/2016	Gli aggiornamenti per il responsabile del SPP – QUESITO (chiara lani)
17/02/2016	Arrestato (almeno) fino al 23 febbraio il prosieguo del concorso pugliese - QUESITO (gustavo bacigalupo)	08/03/2016	Animali in farmacia – QUESITO (tullio anastasi)
18/02/2016	Alcune delle novità per il Mod. Unico 2016 – Redditi 2015 (franco lucidi)	09/03/2016	Il passaggio nel Catasto da vani a mq – QUESITO (franco lucidi)
19/02/2016	Stabilità 2016: le novità in materia di agevolazioni "prima casa" (stefano civitareale)	10/03/2016	La farmacia deve spostarsi ad almeno 200 metri dalla più vicina anche se attualmente è ubicata a una distanza inferiore – QUESITO (gustavo bacigalupo)
22/02/2016	L'acquisto in leasing dell'abitazione principale – QUESITO (chiara lani)	11/03/2016	L'invio degli scontrini al Fisco e le ricevute dei canoni di locazione – QUESITO (roberto santori)
23/02/2016	Lo sconto IMU-TASI sugli immobili in comodato tra genitori e figli – QUESITO (paolo liguori)	11/03/2016	La scadenza delle buste compostabili utilizzate in farmacia – QUESITO (fernanda boffi)
23/02/2016	Adeguamento Istat per Gennaio 2016 (Studio Associato)	14/03/2015	La pubblicità nella vetrina della farmacia – QUESITO (stefano civitareale)
24/02/2016	Il ricorso al Tar contro la delibera della Giunta emiliana (gustavo bacigalupo)	15/03/2016	L'opzione donna sul versante pensionistico – QUESITO (luisa santilli)
24/02/2016	Utilizzo del contante: i dubbi sulla fase transitoria (mauro giovannini)	16/03/2016	La VIES – QUESITO (franco lucidi)
25/02/2016	Sulle fatture elettroniche all'Asl – QUESITO (stefano civitareale)	16/03/2016	Adeguamento Istat per Febbraio 2016 (Studio Associato)
26/02/2016	Acquiescenze e adesioni a rate (non più pagate) tornano in gioco con la Stabilità 2016 – QUESITO (mauro giovannini)	17/03/2016	Concorsi: Puglia (e il caso di San Severo), Lombardia (annullato l'interpello), Lazio (idem), Molise, Campania e Bolzano (gustavo bacigalupo)
26/02/2016	L'apertura in forma sociale di una parafarmacia in attesa dell'assegnazione per concorso di una farmacia – QUESITO (gustavo bacigalupo)	18/03/2016	L'Imu sull'immobile inabitabile in attesa di sanatoria – QUESITO (valerio salimbeni)
26/02/2016	Tre pillole dell'ultim'ora di "Normativa, Giurisprudenza e Prassi" (gustavo bacigalupo)	18/03/2016	Scontrino parlante e ricetta dematerializzata – QUESITO (roberto santori)
29/02/2016	La cessione on-line di medicinali e il logo ministeriale – QUESITO (stefano civitareale)	21/03/2016	Il passaggio della contabilità da semplificata a ordinaria – QUESITO (stefano civitareale)
01/03/2016	I "nuovi" factoring praticati dai grossisti – QUESITO (roberto santori)	21/03/2016	Il contenitore della raccolta differenziata – QUESITO (chiara lani)
02/03/2016	L'acquisto dell'auto aziendale per consegna di farmaci a domicilio – QUESITO (stefano stati)	22/03/2016	Anche quest'anno l'Agenzia delle Entrate risponde alla "Consulta" dei CAAF sugli sconti fiscali in D.R. (franco lucidi)
03/02/2016	Il primo NO di una Regione (Emilia Romagna) alla tesi pro-rurali – L'impennata (neppure troppo suggestiva) della Puglia contro la duplice assegnazione (gustavo bacigalupo)	22/03/2016	Ho erogato un contributo di € 800 nel 2015 a una Onlus – QUESITO (franco lucidi)

**3 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**
**4 - SCADENZE FINE MARZO E APRILE 2016**
**1 - SEDIVA ONLINE**
**Il "portale interattivo" SEDIVA**

Sta per essere pubblicato e quindi sarà tra breve fruibile dalle farmacie assistite dalla Sediva e dallo Studio il nuovo

portale interattivo, che consentirà il colloquio telematico tra il nostro sistema informatico e i terminali dei singoli esercizi. L'obiettivo che ci siamo prefissati - con ingente impiego di risorse, ma anche di "testa e cuore" - è quello di ricondurre

in un unico "contenitore" tutti gli adempimenti che lo Stato sta trasformando in formato elettronico rischiando così di disperdere ulteriormente le energie del farmacista che quindi, invece di dispensare *salute*, è spesso costretto a "dispensare" *files xml*.

Uno strumento focalizzato perciò al *dialogo* con il proprio consulente fiscale che ridurrà al minimo il dispendio di forze preziose.

Tra le novità, che saranno ben presto illustrate più approfonditamente con un'apposita comunicazione e-mail, si annoverano:

- lo *scadenario* del pagamento delle fatture passive – sia *elettroniche* che *cartacee* - viene predisposto dalla Sediva e messo a disposizione delle farmacie assistite affinché, "interrogandolo", possano se del caso modificare, appunto con modalità interattive, le scadenze ivi annotate dal nostro Servizio Contabilità;

- gli *estratti conto bancari* delle farmacie, che verranno ricevuti dalla Sediva in tempo reale mediante un flusso telematico proveniente dal sistema interbancario con cui sono state da parte nostra perfezionate specifiche intese in tal senso;

- un *confronto* da noi effettuato delle *fatture elettroniche* rispetto ai relativi *ddt*;

- e molto altro ancora.

Insomma, la dematerializzazione delle fatture di acquisto, alla quale la quasi totalità di Voi ha giustamente aderito, ha costituito – come abbiamo del resto anticipato a suo tempo - la base sui cui abbiamo costruito e continueremo a costruire gli strumenti fruibili mediante il *portale*, che ci pare in ogni caso costituisca un *unicum* nel panorama italiano.

(Sediva)

## 2 - LE SEDIVA NEWS DAL 15 FEBBRAIO AD OGGI

### 15/02/2016 – Doppio sconto per gli immobili storici in comodato a genitori e figli

In un recente incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione della base imponibile IMU del 50% prevista per gli *immobili storici o artistici* si somma alla stessa riduzione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado.

Ricordiamo infatti che la Stabilità 2016 ha disposto la riduzione appunto al 50% della base imponibile IMU per le abitazioni diverse da quelle "di lusso" (A/1, A/8 e A/9) concesse in *comodato* a genitori e figli e utilizzate come abitazione principale, ma alle seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere *registrato*;
- il comodante deve possedere *un solo immobile* in Italia o al più un altro immobile non di lusso adibito ad abitazione principale nello stesso comune in cui è situato quello dato in comodato;
- il comodante deve avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Tale agevolazione, come si vede, riguarda quindi in realtà una ristretta cerchia di soggetti e di situazioni, e precisamente coloro che possiedono nello stesso comune - in cui risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente - *due*

*appartamenti non di lusso*, uno dei quali viene concesso in comodato ad un genitore o a un figlio che lo utilizza come *abitazione principale* (e che perciò risiede anagraficamente e dimora abitualmente sempre in quel comune) e l'altro viene utilizzato esclusivamente come abitazione principale, il tutto a condizione che il comodato, come detto, venga registrato.

Tornando ora alle due agevolazioni per un medesimo immobile (cioè "storico" o "artistico" e al tempo stesso concesso in comodato a genitori e figli), considerato che non appaiono incompatibili – avendo in effetti l'una un carattere *soggettivo*, afferendo alla relazione di parentela tra comodante e comodatario, e l'altra un carattere *oggettivo*, riguardando la natura dell'immobile stesso – l'Agenzia delle Entrate ritiene che la loro concorrenza sulla medesima unità immobiliare sia ammissibile.

Naturalmente il *cumulo* - *per effetto del quale lo sconto complessivo sale dunque al 75%* - non può configurarsi né realizzarsi se l'immobile, anche se *storico* o *artistico*, è accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli), perché in tali eventualità sarebbe preclusa, come detto, l'agevolazione per il comodato.

Non c'è inoltre il "doppio sconto" neppure nell'ipotesi di *immobile inagibile o inabitabile* - per il quale pure è prevista la riduzione al 50% della base imponibile – dato che in questi casi l'immobile concesso in comodato non può oggettivamente essere adibito ad abitazione (principale).

(stefano civitareale)

### 16/02/2016 - Riaffermata dal Consiglio di Stato la necessità di una puntuale definizione dei confini della sede farmaceutica – QUESITO

*Nel descrivere i confini, i comuni indicano una strada (per esempio Via Roma) e sono compresi evidentemente entrambi i suoi lati.*

*Nel caso però in cui le strade formano un rettangolo, in quale lato è possibile aprire la farmacia? Ma in realtà i confini delle sedi sono ancora rigidi?*

Se nella delimitazione della porzione territoriale di pertinenza di una sede farmaceutica non viene indicato espressamente che una delle vie o piazze di confine appartiene *interamente* a quella sede (con formulazioni tipo "ambo i lati", o simili), bisogna considerare pertinente alla circoscrizione il solo lato interno della via o piazza, quello cioè che si ricava tracciandovi idealmente una linea di mezzeria.

Quando perciò, come Lei si esprime, "*i comuni indicano una strada (per esempio Via Roma)*", senza ulteriori specificazioni, non è vero che "*sono compresi evidentemente entrambi i suoi lati*", ma è vero l'esatto contrario.

Conseguentemente, anche nel caso ipotizzato nel quesito tutte le vie o piazze che corrono sul perimetro del "rettangolo" vanno ascritte alla sede soltanto per il loro fronte interno, anche qui ricorrendo a un'ideale mezzeria per ognuna di esse.

Specie però nelle aree suburbane delle città o nei comuni di modestissime dimensioni, una sede farmaceutica non sempre può essere interamente delimitata da vie o piazze, o perché in alcuni segmenti del perimetro non si rinvengono al momento [e magari non si rinverranno mai] vie o piazze, o

perché si rende necessario che il confine sia tracciato con linee soltanto virtuali [si pensi all'attraversamento di un fiume o di una sede tramviaria o ferroviaria, o cose del genere], o anche per le caratteristiche stesse di qualche tratto perimetrale più o meno esteso (campagna, mare, ecc.).

Quest'ultima notazione ci conduce all'interrogativo finale del quesito, cui tuttavia ancor oggi – come del resto la giurisprudenza fa da 70/80 anni – è necessario rispondere affermativamente.

La sopravvivenza al dl Crescitalia, infatti, della “pianta organica” [intesa quale *atto tipico* (“tipico”, perché espressamente contemplato e disciplinato dal diritto positivo) quale è stato certamente sino ad allora, o se non altro – come negli ultimi tre anni ha ripetuto fino alla noia il Consiglio di Stato – quale “*strumento pianificatorio che, sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti, corrisponde alla vecchia pianta organica (e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome)*”)] postula indubabilmente anche la sopravvivenza di un assetto del servizio farmaceutico locale articolato sulla ripartizione del territorio comunale in *sedi* o “zone” (come ha ritenuto preferibile definirle il provvedimento di riforma, senza peraltro modificarne il ruolo e le finalità), quindi *in tante aree territoriali quante sono le farmacie già istituite o neo-istituite*.

A ciascuna farmacia è pertanto riferibile una porzione del territorio (la *sede* o “zona”, appunto) che - nella fase di istituzione come in caso di sue successive modifiche - deve essere esattamente individuata o univocamente individuabile, perché è soltanto al suo interno [se escludiamo il territorio campano per l'incredibile disposizione di legge introdotta un paio di anni fa dalla Regione...] che il titolare della relativa farmacia può, da un lato, ubicare l'esercizio nella prima attivazione e, dall'altro, trasferirlo in prosieguo “liberamente” (le virgolette si spiegano con la natura discrezionale del provvedimento che deve autorizzare lo spostamento).

Qualcuno forse ricorderà che a ridosso della conversione di legge del dl Crescitalia gli uffici ministeriali - rispondendo ai quesiti di un non meglio identificato “gruppo interregionale”, guidato comunque dal rappresentante toscano - tentarono di far passare la tesi che la riforma, sopprimendo la pianta organica, avesse coerentemente inteso anche ridurre in termini incisivi il rigore che deve caratterizzare la delimitazione dell'area territoriale ascrivibile a ogni esercizio.

In particolare, secondo il Ministero, a quel rigore si sarebbe allora sostituito un regime svincolato “*dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio*”, non incontrando infatti l'attività pianificatoria del comune “*limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte [ma] dovendo soltanto assicurare... ecc.*”, cosicché – questa fu la conclusione che cagionò tanti “lutti agli Achei” – “*l'individuazione delle “zone” può avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti)*”.

Sciaguratamente a questa tesi prestarono frettolosa “acquiescenza” (spinti verosimilmente dalla Regione competente) alcuni comuni e le conseguenze sono quelle cui in qualche caso stiamo ora assistendo e che vedono

assegnatari di farmacie in concorsi straordinari, ad esempio in quello piemontese, in notevoli ambascie nel reperire i locali da adibire all'esercizio dell'attività appunto per la grande difficoltà di individuare le “*strade adiacenti*” alla “*determinata via*” indicata nel provvedimento di revisione straordinaria.

Anche qualche Tar ha seguito l'orientamento ministeriale [specie quello fiorentino, ma, come diremo subito, anche quello lucano], e però in (quasi) tutte le circostanze è potuto fortunatamente intervenire il Consiglio di Stato ristabilendo l'ordine infranto.

Anche nella più recente di queste occasioni, il CdS – nella sent. n. 22 del 7/1/2016 – ha ritenuto infatti testualmente “*non pertinente la tesi della sentenza impugnata [Tar Basilicata n. 47/2014] secondo cui nella nuova disciplina conseguente al decreto legge n. 1/2012 non sarebbe più necessaria una puntuale delimitazione delle sedi farmaceutiche*”.

Senonché, proprio questa decisione, affrontando il tema specifico che stiamo esaminando, sembra - a una primissima lettura – introdurre ulteriori e forse diversi profili di valutazione della vicenda, ma con una migliore attenzione si rileva agevolmente che anche qui il Supremo Consesso conferma in realtà, corroborandolo anzi con notazioni pienamente coerenti, l'assunto di fondo della permanenza nel sistema della nozione di *sede* o “zona” come porzione territoriale delimitata *puntualmente* ovvero con confini comunque desumibili in termini non equivoci.

L'*incipit* del ragionamento del CdS, che per un momento ha lasciato intendere prospettive diverse, è il seguente: “*Riguardo al modo di delimitare il territorio assegnato ad una sede farmaceutica, non esistono norme cogenti, ma solo prassi più o meno consolidate. La prassi più diffusa, in effetti, è quella della elencazione delle strade corrispondenti alla linea perimetrale, ma niente vieta che si usino tecniche diverse purché idonee allo scopo*”.

Ma poi, scorrendo ancora il testo, cogliamo tutta la particolarità della fattispecie ivi decisa, in cui – nell'individuazione delle due sedi di nuova istituzione – il Comune di Matera, invece di delimitarle con vie e piazze e/o altri confini altrettanto certi, aveva fatto semplicemente riferimento a due piani urbanistici secondari, il “*piano di zona per l'edilizia economica e popolare*” denominato “*Agna-Le Piane*” e “*il piano di lottizzazione*” denominato “*San Francesco*”.

E condivisibilmente [se trascuriamo qualche svolazzo più che altro solo descrittivo] il Consiglio di Stato ritiene qui “*ragionevole presumere... che queste denominazioni siano di uso corrente e che il loro significato sia ben noto alla cittadinanza*” e in ogni caso “*ciascuno strumento urbanistico secondario (piano particolareggiato, piano attuativo, p.e.e.p., eccetera) individua con chiarezza e precisione l'area che forma oggetto della relativa disciplina urbanistica*”, talché in definitiva “*il riferimento ai due piani urbanistici appare più che sufficiente a conferire conoscibilità e certezza alla delimitazione del territorio assegnato alla nuova farmacia*”.

Ed è a questo punto che, quasi a scanso di equivoci, la

sentenza [una delle ultime scritte dal Presidente della III Sez., Piergiorgio Lignani, che per ragioni anagrafiche ha recentemente abbandonato il Consiglio di Stato, lasciando un vuoto non facilmente colmabile che purtroppo potrà incidere anche parecchio sulla “stabilità” del ns. diritto farmaceutico] si affretta a giustiziare per l’ennesima volta, come si è ricordato, l’apodittica ricostruzione ministeriale del marzo 2012.

Nessun cambiamento di rotta, dunque, ma la mera conferma che la sede farmaceutica - anche quando non sia facilmente o ragionevolmente utilizzabile il ricorso a vie e piazze di confine - deve nondimeno essere configurata con dati e/o riferimenti che consentano l’esatta individuazione della relativa area territoriale.

E, allo stato del sistema normativo vigente, è indubbiamente meglio così.

(gustavo bacigalupo)

### **17/02/2016 - Sul tasso di interesse di mora nei ritardati pagamenti di transazioni commerciali**

Secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. 9/10/2002 n. 231, salvo diverso accordo delle parti, il tasso di interesse nei ritardati pagamenti è pari al saggio di interesse previsto dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali.

La Banca Centrale Europea ha previsto dal 1/1/2016 che il tasso è dello 0,05% che quindi, aumentato di 8 punti, porta a un’incidenza del 8,05%.

Bisogna perciò prestare attenzione ai contratti stipulati con i fornitori escludendo espressamente qualsiasi riferimento al ddl. 231/2002 e prevedendo un tasso di mora naturalmente inferiore.

(franco lucidi)

### **17/02/2016 - Arrestato (almeno) fino al 23 febbraio il prosieguo del concorso pugliese - QUESITO**

*Abbiamo letto questa mattina che nel concorso straordinario della Puglia sono rientrate definitivamente alcune sedi sub iudice. E’ un rientro definitivo?*

Anche in Puglia il concorso sta vivendo momenti di grande incertezza e rischia addirittura di veder ripartire da zero l’intera fase successiva all’approvazione della graduatoria.

Intanto, come anche il quesito riferisce, il Tar barese, con le tre sentenze (di identico contenuto) nn. 115, 116 e 117 del 1° febbraio 2016, ha respinto i ricorsi diretti alla soppressione dalle relative p.o. delle sedi farmaceutiche che - nel periodo compreso tra le revisioni straordinarie del 2012 e le prime ordinarie in corso nella regione - si sono rivelate eccedenti il rapporto limite 1:3.300, e si è trattato rispettivamente dei comuni di San Severo, Cerignola e Foggia.

Ma sono giudizi che restano *pendenti* perché naturalmente contro le tre decisioni è in questo momento proponibile l’appello al Consiglio di Stato, e quindi tutte le sedi in questione sono tuttora *sub iudice*, considerando per di più che le tesi del Tar Puglia non sembrano pienamente condivisibili, almeno nel principio di fondo che affermano [come illustrato nella [Sediva news dell’11/2/2016](#)].

E però, nel *bilanciamento di interessi* tra i concorrenti e i titolari di farmacie che hanno proposto i ricorsi, la tutela dei primi può assumere maggior forza rispetto a quella dei

secondi una volta che si siano completate - come si sono in realtà virtualmente completate - le fasi delle assegnazioni e delle accettazioni, rendendo per ciò stesso molto più arduo l’accoglimento dell’eventuale appello al CdS.

E’ chiaro inoltre che il rigetto in primo grado dei tre ricorsi ha probabilmente indotto qualche compagine vincitrice a includere quelle sedi (o a inserirvele in posizione migliore) nel proprio “ordine delle preferenze”, perché ora - tenendo anche conto di quanto appena osservato sulle conseguenze delle avvenute assegnazioni - esse appaiono certo “molto meno *sub iudice*” di prima, anche se forse non tutti i vincitori hanno potuto apprendere tempestivamente l’esito delle impugnative.

Senonché, il diavolo non sempre fa in tempo a provvedere ai coperchi, visto che è di due giorni fa la pubblicazione di un *decreto* dello stesso Tar Puglia (n. 103 del 16.02.15) che, ritenendo “*non del tutto sprovviste di fumus boni iuris*” le censure proposte contro la graduatoria (provvisoria) del concorso “*nella parte in cui viene implicitamente confermata la messa a concorso delle due nuove sedi farmaceutiche istituite dal Comune di Francavilla Fontana con deliberazione n. 13 del 19.04.2012*”, ha accolto la domanda di misura cautelare *provvisoria* in ordine al detto provvedimento regionale (ma, a cascata, anche di tutti gli atti ad esso conseguenti, e primo fra tutti quello di approvazione della graduatoria definitiva), *sospendendo* (provvisoriamente) - eccoci al punto - “*la procedura di interpello*”, e fissando “*per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 febbraio 2016*”.

Nei fatti, dunque, le cose stanno così: la “procedura di interpello” è per il momento sospesa in attesa della decisione definitiva (con ordinanza) sull’istanza cautelare di sospensione della graduatoria, e il 23 o il 24 febbraio conosceremo l’esito della fase cautelare del giudizio, ma in caso di accoglimento dell’istanza - e nonostante, come accennato, si siano già perfezionate almeno sulla carta anche le assegnazioni delle sedi - l’intera fase post-graduatoria va incontro a uno stop su tutta la linea.

E in tale ipotesi sarà poi la decisione di merito su questo ricorso (se di rigetto) a far riprendere la procedura dallo *status quo* odierno, ovvero (se di accoglimento) a far riavviare tutto da capo, fatta però sempre salva l’eventuale impugnativa al CdS dell’ordinanza di accoglimento o rigetto dell’istanza di sospensione e/o della decisione di merito, e senza neppure poter escludere possibili provvedimenti anche del Supremo Consesso amministrativo.

Se ne riparlerà insomma tra breve e ripetutamente, questo è sicuro, ma gli esami anche per i partecipanti al concorso pugliese sono purtroppo destinati a non finire molto presto.

(gustavo bacigalupo)

### **18/02/2016 - Alcune delle novità per il Mod. Unico 2016 - Redditi 2015**

La dichiarazione di quest’anno (redditi 2015) dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2016, con il pagamento delle imposte previsto per metà giugno 2016 (e non sembrano probabili questa volta rinvii di alcun genere).

Le principali novità sono:

- possibilità di destinare il 2 per mille dell’Irpef a favore di

un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco diverso da quello del 5 per mille;

- detrazione del 19% dall'Irpef delle spese funebri indipendentemente dall'esistenza dal vincolo di parentela, per un importo non superiore a € 1550 per ciascun trasporto funebre;
- detrazione del 19% per la frequenza di scuole elementari, medie e licei per un importo non superiore a € 400,00 per studente;
- detrazione del 50% dall'Irpef delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, perché la Legge di Stabilità del 2015 aveva ridotto la percentuale al 40% con un tetto di spesa massimo di € 48.000, mentre è stato ripristinato quello di € 96.000;
- detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione fino ad un massimo di € 10.000 (che era stato abrogato);
- detrazione del 65% delle spese relative ad interventi finalizzati al risparmio energetico (che era stata portata al 50%);
- detrazione del 65% per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- detrazione del 26% a favore delle Onlus di erogazioni liberali in denaro per un importo fino ad € 30.000;

È prevista la possibilità di indicare il *codice identificativo* rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in luogo degli estremi di registrazione del contratto d'affitto.

Restano infine confermate le detrazioni e le riduzioni già previste negli anni precedenti, sulle quali comunque torneremo in una news dedicata.

(franco lucidi)

### 19/02/2016 - Stabilità 2016: le novità in materia di agevolazioni "prima casa"

Con la Legge di Stabilità 2016 (*comma 55*), a decorrere dal 1° gennaio 2016 chi aveva già goduto in precedenza dell'agevolazione "prima casa" può nuovamente avvalersi dello sconto *senza essere obbligato a vendere prima l'immobile per cui era già stata richiesta l'agevolazione* - come era necessario fare fino al 31 dicembre 2015 - *ma impegnandosi semplicemente a cederlo entro un anno dal nuovo acquisto agevolato*.

Si tratta evidentemente di una facilitazione introdotta allo scopo di risolleverare il mercato immobiliare.

Ricordiamo che l'agevolazione prima casa (che, come al solito, non può riguardare le c.d. abitazioni di lusso accatastate in A/1, A/8 o A/9) consente di pagare in misura fissa l'imposta ipotecaria (50 euro) e catastale (50 euro), versando solo il 2% dell'imposta di registro, in luogo del 9%. Se, poi, a cedere è un'impresa e la vendita è soggetta ad IVA si applica l'aliquota ridotta del 4%, mentre registro, catastale e ipotecaria salgono - sempre in misura fissa - ad Euro 200 euro ciascuna.

Il testo normativo, tuttavia, non brilla per chiarezza e i dubbi sulla reale portata della disposizione non sono pochi: si dovrà, quindi, attendere necessariamente l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate per comprenderne la portata.

In ogni caso, un recente studio del Notariato, cercando di

fare il punto sulla novità, ritiene che questa ulteriore facilitazione possa essere concessa soltanto se l'immobile - che ci si impegna a vendere entro l'anno dall'acquisto del nuovo (per il quale ci si voglia avvalere dell'agevolazione "prima casa") - abbia a sua volta già goduto dell'agevolazione, restando perciò escluse le ipotesi di "prepossidenza" non determinata da un acquisto effettuato con le suddette agevolazioni.

Così la proprietà nello stesso comune di un immobile (acquisito per successione ereditaria o mediante contratto di compravendita) *senza aver fruito delle agevolazioni* sarebbe di ostacolo alla possibilità di acquistare il nuovo immobile con le agevolazioni *prima* della vendita dell'altro.

In mancanza comunque di alienazione nel termine annuale, al nuovo acquisto si dovrebbe applicare l'imposta di registro dovuta nella misura ordinaria (9%) con gli interessi di mora e la sanzione amministrativa pari al 30%. Dovrebbe però essere possibile - come è stato consentito dall'Agenzia delle Entrate per le ipotesi di mancato trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile entro i 18 mesi - presentare un'istanza all'Amministrazione finanziaria chiedendo la *ri-liquidazione* dell'imposta assolta in sede di registrazione, evitando in tal modo l'applicazione delle [sanzioni](#) a condizione però che l'istanza sia presentata *prima della scadenza del termine annuale*.

Ma gli aspetti da chiarire sono ancora numerosi.

(stefano civitareale)

### 22/02/2016 - L'acquisto in leasing dell'abitazione principale - QUESITO

*Mi pare che legge di stabilità consenta ora di acquistare in leasing anche l'abitazione principale.*

I comma 76 e seguenti della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) introducono infatti nel nostro ordinamento una nuova figura di *leasing* - il c.d. "*leasing* abitativo" - finalizzato all'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.

Le disposizioni dettate sono numerose e complesse e non tutte di immediata leggibilità.

In sintesi si può dire che lo sforzo compiuto dal legislatore è stato quello di adattare la figura contrattuale del *leasing* alla specifica esigenza dell'acquisto dell'abitazione principale, sia introducendo per il privato utilizzatore rilevanti vantaggi fiscali - in particolar modo per gli infratrentacinquenni (con il chiaro intento di aiutare le giovani coppie) - e sia tutelandolo nel corso del contratto (v. ad esempio, la possibilità di sospendere per un determinato periodo e a certe condizioni il pagamento dei canoni) anche in caso di fallimento o di risoluzione anticipata del rapporto.

Senza dubbio, allo stato delle cose, il vantaggio più rilevante per l'utilizzatore appare la possibilità di finanziare l'acquisto per l'intero prezzo dell'immobile, a differenza del mutuo che difficilmente è concesso per un ammontare pari all'intero valore del bene acquistato, anche se le criticità della nuova disciplina, come abbiamo accennato, sono numerose e spaziano, tanto per dare un'idea, dall'applicabilità del "prezzo-valore" alla concreta operatività delle agevolazioni "prima casa".

Concludendo, prima di formulare un giudizio appena attendibile sulla validità e/o convenienza del nuovo strumento - e in particolare rispetto alla classica forma di acquisizione dell'abitazione principale, che è naturalmente quella del mutuo ipotecario - è necessario sciogliere parecchi nodi, ma soprattutto attendere di conoscere le condizioni finanziarie che il mercato intenderà riservare a questa opportunità.

(chiara lani)

### 23/02/2016 - Lo sconto IMU-TASI sugli immobili in comodato tra genitori e figli – QUESITO

*Devo concedere in uso un appartamento a mio figlio e pertanto vorrei avere chiarimenti sulla nuova agevolazione introdotta per questi casi dalla legge di stabilità 2016 ai fini dell'IMU e della TASI*

Come abbiamo già ricordato in una news di 20 gg. fa, il comma 10 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha effettivamente ridotto del 50% la base imponibile ai fini dell'IMU e della TASI per le abitazioni concesse in comodato d'uso alle seguenti condizioni: a) il comodatario deve essere un parente in linea retta entro il 1° grado e deve utilizzare l'immobile come abitazione principale; b) il contratto deve essere registrato; c) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato e, inoltre, non deve possedere altra unità abitativa oltre a quella concessa in comodato, eccezion fatta per l'(eventuale) immobile non di lusso posseduto nello stesso comune e utilizzato come abitazione principale.

Stando così le cose, l'agevolazione finisce per riguardare in sostanza soltanto una ristretta cerchia di soggetti (e di situazioni), e precisamente coloro che possiedono - nello stesso comune in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente - due appartamenti non di lusso, uno dei quali viene concesso in comodato ad un genitore o a un figlio che lo utilizza come *abitazione principale* (e che quindi risiede anagraficamente e dimora abitualmente sempre in quel comune) e l'altro viene utilizzato esclusivamente come abitazione principale; il tutto a condizione, ripetiamo, che il contratto di comodato venga registrato.

(paolo liguori)

### 23/02/2016 - Adeguamento Istat per Gennaio 2016

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a gennaio 2016.

Rispetto al mese precedente c'è una variazione *negativa* in ragione dello -0,20%, mentre è ora *positivo* l'indice *annuale* essendo pari allo 0,30%, ed è ancor più *negativo* quello *biennale*, salito infatti a -0,50%.

Quindi i canoni di locazione su base *annua* vanno adeguati dello 0,22% (75% di 0,30) e restano invece invariati quelli in ragione *biennale*.

(Studio Associato)

### 24/02/2016 - Il ricorso al Tar contro la delibera della Giunta emiliana e la questione delle sedi di Reggio Emilia – Riparte il concorso pugliese - QUESITO

*Vorremmo sapere a che punto è il ricorso contro la deliberazione emiliana che sta mettendo in pericolo la nostra partecipazione ad un altro concorso ormai vicino agli*

*interpelli. Abbiamo però letto che anche le 6 sedi di Reggio Emilia avrebbero dovuto essere offerte agli interpellati senza considerarle sub iudice, perché già al momento della delibera il ricorso per quelle sedi era stato respinto.*

#### ■ Concorso Puglia

Prima un cenno doveroso alla procedura pugliese, che può infatti ora riprendere il suo corso dato che ieri il Tar barese – con ord. n. 109 del 23/2/2016 - ha rigettato l'istanza di sospensione (definitiva) della graduatoria per la parte riguardante le due sedi di Francavilla, ritenendo prevalente – nella comparazione degli interessi in ballo – “quello della Regione alla definizione del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, atteso che l'eventuale assegnazione, nelle more della definizione del giudizio, delle sedi qui controverse avverrebbe comunque con riserva”.

Partiranno quindi da un giorno all'altro le assegnazioni definitive delle sedi, comprese le due di Francavilla, a meno che il gioco delle mancate risposte agli interpelli e/o delle successive rinunce non abbia finito per impedirne nel concreto l'assegnazione ai primi interpellati.

Naturalmente, nonostante l'ordinanza del Tar, ambedue le sedi restano tuttora *sub iudice* nel senso ormai a tutti noto, continuando a gravare su di esse la pendenza dell'originario ricorso contro la loro istituzione.

#### ■ Concorso Emilia Romagna

Passando ora al quesito, che pone dunque due questioni riguardanti il concorso emiliano, è chiaro che la tesi (generata dalla grande fantasia giuridica della Giunta) della titolarità “*pro quota*” o in “*comunione indivisa*” – se non viene quanto prima sconfessata dal giudice amministrativo – può continuare ad avere riflessi gravemente pregiudizievoli per le aspettative, e per le scelte da operare in tempi strettissimi, di chi abbia partecipato anche ad altri concorsi.

Nella *Sediva news* del 26/1/2016 abbiamo fatto qualche cenno a due delle tante e sciagurate vicende che - nel “vigore” della delibera emiliana - potrebbero ragionevolmente trovar corpo molto presto, e per comodità riportiamo quanto scritto in quell'occasione.

*“La prima si risolve in questi interrogativi: come potrà/dovrà atteggiarsi, nelle altre regioni, l'amministrazione (Comune o Asl) competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia, quando si troverà di fronte – perché assegnatari di una sede nel concorso straordinario bandito nel territorio regionale di appartenenza – più farmacisti uno dei quali, o tutti loro, siano stati immessi nel diritto di esercizio di una farmacia emiliana quali co-titolari o titolari pro quota, e per ciò stesso equiparabili a titolari in forma individuale?”*

*Dovrà forse cioè quell'amministrazione tener conto dell'inoppugnabilità del provvedimento del comune emiliano (se ovviamente medio tempore non sospeso o annullato dal Tar) e dunque – escludendo evidentemente una sua pur minima condivisione della tesi della GR (perché altrimenti, udite udite, quell'amministrazione avrebbe gioco facile nel richiamarsi tout court all'art. 112 TU.San.) – essere costretta a negare il rilascio della*

titolarità all'associazione vincitrice, perché composta da uno o più titolari di farmacia, come tali incompatibili ex art. 8 l. 362/91 con lo status di socio da assumere nella società di persone tra loro costituita?

*Temiamo che il diritto amministrativo imponga sciaguratamente una risposta affermativa, aberrante finché vogliamo.*

*La seconda vicenda da richiamare brevemente è quella dell'incompatibilità – come ulteriore conseguenza applicativa della tesi ministeriale/emiliana - del possesso di una quota sociale (non importa se la farmacia è rurale o urbana) con la “posizione di titolare” della farmacia conseguita per concorso in forma associata.*

*Né il Ministero, né la Giunta, hanno affrontato direttamente [ma se lo saranno posto il problema?] questa specifica questione e però ne abbiamo parlato noi ripetutamente: se il vincitore in forma associata assume la contitolarità o la titolarità pro quota dell'esercizio assegnato, non c'è dubbio che la sua “semi-perfetta” riconducibilità alla categoria dei titolari di farmacia in forma individuale gli comporta l'incompatibilità prevista sub b) dell'art. 8 della l. 362/91.*

*E quindi: o egli non partecipa e/o comunque si sottrae all'assegnazione in forma associata, facendo così decadere dalla procedura l'intera compagine [con tutto il finimondo che potrebbero muovere a carico del “reprobo” i suoi sodali], oppure, se vuole accettare la sede con i coassociati, deve fare i conti con il Comune e/o l'Asl competenti territorialmente per la società cui attualmente partecipa, nel senso che - condividano o non condividano la tesi della contitolarità, e siano o non siano amministrazioni emiliane - l'Asl e/o il Comune adotteranno [id est: dovranno adottare] a carico della società stessa, appunto per la sopravvenuta incompatibilità di quel farmacista con lo status di socio, i gravi provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 8.*

*Come peraltro è anche possibile naturalmente che l'Asl e/o il Comune condizionino il rilascio della titolarità a favore dei covincitori (o della società tra loro costituita) alla previa cessione della quota da parte di quel farmacista. Ma cambierebbe poco.*

*Potremmo insistere nell'arduo tentativo di srotolare l'intricato gomitolo di questa matassa ormai grottesca, perché molto più numerose e altrettanto nefaste potranno rivelarsi le fattispecie concrete che insorgeranno, ma ci dilungheremmo oltre ogni limite di sopportazione per chi leggerà queste note, e bisogna piuttosto augurarsi che il ricorso al Tar Emilia, che sta per essere proposto contro la deliberazione giuntale, possa essere definito rapidamente, come d'altronde le nuove regole sul processo amministrativo potrebbero anche permettere”.*

Continuando il discorso di allora, l'impugnativa al Tar Emilia è stata effettivamente proposta da alcune compagini assegnatarie e il ricorso potrebbe essere discusso nella fase cautelare già nel mese di marzo, ma è auspicabile che in tale circostanza i giudici bolognesi si convincano a definire direttamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata (c.d. breve).

Del resto i presupposti indicati nell'art. 60 del cpa sussisterebbero, perché si tratta in realtà di risolvere una

questione di puro diritto per la cui definizione, una volta “accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria” (agevole in questo caso da verificare), il Tar deve quindi semplicemente decidere se quella tesi ha o non ha un fondamento giuridico.

Se i giudici opteranno per la sentenza breve – però, visti certi precedenti bolognesi, questo è purtroppo tutt'altro che sicuro, tanto più che la Regione potrebbe in ogni caso sempre contrastare in udienza la richiesta – non disperiamo in una rapida decisione di accoglimento del ricorso nel merito o, in subordine, dell'istanza di sospensione della delibera che tuttavia, guardando ai suoi effetti pratici sulle fasi successive alle assegnazioni definitive, non sarebbe certo la stessa cosa.

Diversamente, si rivelerà necessario trasferire la vicenda al Consiglio di Stato.

Quanto alle 6 sedi reggiane, figuravano nell'Elenco n. 2 allegato alla stessa deliberazione di Giunta del 14/12/2015 e in ordine ad esse il provvedimento indicava trattarsi di sedi *sub iudice* ritenendo ancora pendente il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione contro la decisione del Consiglio di Stato che aveva comportato l'inclusione anche delle 6 sedi nel concorso straordinario.

Ora, alla data della delibera le Sez. Unite avevano però già rigettato (con sentenza pubblicata il 24/11/2015) il ricorso, liberando quindi definitivamente le sedi da qualsiasi peso o gravame, ma – pur essendo stata la Regione parte nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte – nessuno curiosamente ne aveva dato notizia agli uffici della Giunta, quel che avrebbe evidentemente consentito di escludere subito le 6 sedi dall'elenco di quelle *sub iudice* e permettere dunque agli interpellati di farvi affidamento senza riserve o timori di alcun genere.

C'è indubbiamente qualche profilo di responsabilità regionale in questa storia, ma è difficile per gli interpellati delusi dall'assegnazione percorrere la strada giurisdizionale (ricorso straordinario al Capo dello Stato) o quella amministrativa (istanza di autotutela alla Regione), perché ognuno dei tre elenchi allegati alla delibera reca nel titolo una precisazione/avvertenza (“RICOGNIZIONE CONCLUSA NEL MESE DI OTTOBRE 2015”) che almeno per le sedi di Reggio sembra porre la Regione al riparo da qualsiasi iniziativa anche giudiziaria.

Piuttosto, ed è una notazione personale, anche uno studente all'ultimo anno di giurisprudenza – se interpellato da un vincitore fortemente interessato a una delle 6 sedi - non avrebbe avuto grande difficoltà a rassicurarlo circa l'esito di quel temerario ricorso in Cassazione, che non per nulla ha visto condannato il ricorrente (il Comune di Reggio E.) al pagamento delle spese processuali per oltre 10.000 euro, denaro pubblico perciò gettato alle ortiche per il perseguimento di un obiettivo manifestamente irraggiungibile da parte di un ente pubblico titolare già di parecchie farmacie e voglioso di incrementarne il numero a ogni costo.

Anche i vincitori interpellati in altri concorsi caratterizzati da sedi indicate *sub iudice* avrebbero fatto/farebbero comunque bene – prima di escludere o porre in secondo piano quelle

sedi rispondendo agli interpellati - a sentire almeno qualche laureando in legge, perché non sono poche le sedi che quasi *ictu oculi* figurano *sub iudice* solo sulla carta.

Ma probabilmente, scottati da tutto quel che hanno visto e stanno vedendo, i concorrenti temono ormai anche l'acqua tiepida.

A tutto beneficio, come abbiamo osservato molte volte, dei secondi, terzi o quarti interpellati...

(gustavo bacigalupo)

#### **24/02/2016 - Utilizzo del contante: i dubbi sulla fase transitoria**

Come sappiamo, la Legge di Stabilità 2016 (comma 898) ha innalzato di 2.000 euro il limite di utilizzo del contante (da 999,99 a 2.999,99) a far data però, come noto, dal 1° gennaio 2016: pertanto ogni pagamento avente data anteriore soggiace al vecchio limite.

Nonostante peraltro l'apparente linearità del principio "vale il limite vigente alla data del pagamento", per eventuali operazioni a cavallo d'anno qualche dubbio può sempre sorgere.

Così, ad esempio, per regolare una fattura per fornitura di merce emessa entro il 31.12.2015 ma saldata nel gennaio 2016 per un importo pari o superiore a 1.000 euro ma inferiore a 3.000, può certamente essere utilizzato il contante proprio perché quel che rileva è appunto la data di pagamento e non quella di emissione della fattura; per la stessa ragione, tuttavia, si sarebbe commessa una violazione se quella fattura fosse stata pagata in contanti entro il 31.12.2015, anche se la consegna della merce - e quindi il perfezionamento dell'operazione - fosse avvenuta soltanto nel gennaio 2016.

A parte l'innalzamento del limite, null'altro è cambiato nella normativa sull'utilizzo del contante; così, sempre per esemplificare, è perfettamente legittimo il pagamento di una fattura per fornitura di merce dell'importo di 5.000 euro emessa in data 08.01.2016, e regolato con un acconto in contanti di 2.500 euro in pari data e con un saldo sempre in contanti di pari importo nei trenta giorni successivi, a meno che vi sia stato un frazionamento artificioso dell'operazione con l'intento di eludere il tetto massimo stabilito dalla legge. Ricordiamo che il pagamento non si ritiene "artificiosamente frazionato" quando si riveli connesso al tipo di operazione o sia la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti, ma con l'avvertenza che l'Amministrazione finanziaria può sempre valutare caso per caso, e non in ossequio ad una regola astratta, se il frazionamento sia stato realizzato con lo scopo specifico di eludere il divieto.

Ci pare in ogni caso che, se per effetto del frazionamento non sono superati i limiti vigenti all'atto di ciascun pagamento, e per di più l'ammontare complessivo dell'operazione non risulti superiore ai limiti in vigore al momento del saldo, ogni pagamento in contanti intervenuto deve ritenersi regolare.

Quindi, poniamo, non si dovrebbe riscontrare alcuna violazione quando, per una fattura emessa in data 28.12.2015 per 1.600 euro, sia stato versato in pari data un acconto di 500 euro in contanti, e un saldo in data 08.01.2016 di 1.100 euro, sempre in contanti.

Un'ultima avvertenza.

Per le sanzioni in materia di utilizzo del contante non vale il principio del "favor rei" cosicché l'innalzamento della soglia non determina alcuna "sanatoria" delle violazioni precedentemente commesse in vigenza del vecchio limite, che continuano dunque a essere sanzionabili anche laddove i pagamenti che le hanno provocate siano ricompresi nella nuova soglia.

(mauro giovannini)

#### **25/02/2016 - Sulle fatture elettroniche all'Asl - QUESITO**

*In riferimento alle fatture elettroniche richieste dall'ASL competente per la contabilizzazione delle c.d. forniture integrative (diabetici - invalidi - celiachia), questa Associazione Vi chiede quali siano le regole da seguire circa la corretta emissione di scontrini a credito o a saldo.*

*Inoltre, nello specifico, seguendo l'ASL la procedura split payment, come ci dobbiamo regolare con l'IVA.*

*Infine, gradiremmo sapere se è dovuto dall'ASL il pagamento delle stesse entro 30 giorni oppure a 60.*

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della l. 23/12/2014 n. 190 (Stabilità 2015), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici (tra i quali indubbiamente l'ASL) "...per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

In pratica, la fattura del fornitore-farmacia deve sempre contenere l'indicazione dettagliata di imponibile e iva, con l'aggiunta dell'annotazione "scissione dei pagamenti", provvedendo poi l'ASL pagatrice a trattenere l'iva (per versarla direttamente all'Erario) e quindi corrispondendo il solo ammontare imponibile.

Il regime dello *split payment* si applica alle operazioni fatturate e rimosse dal 1° gennaio 2015. Istruzioni di dettaglio sono contenute nella circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015 dell'Agenzia delle Entrate, reperibili sul sito *web* di quest'ultima.

La nuova disciplina riguarda le sole operazioni effettuate dalle farmacie nei confronti delle ASL documentate da fattura, quali le forniture per assistenza integrativa, diabetica e IRC, nonché i compensi per DPC.

Il nuovo sistema non è invece applicabile alle operazioni certificate da corrispettivi, tra cui rientrano certamente anche le cessioni di medicinali effettuate in esecuzione della convenzione con il SSN.

Conseguentemente, lo scontrino va battuto soltanto per l'importo corrispondente a quanto liquidato dalla ASL per le forniture al SSN; l'incasso riferibile alle altre richiamate cessioni di beni e/o prestazioni di servizi resta infatti documentato dalla fattura e dunque non sarà necessario battere alcuno scontrino.

Tale conclusione viene avvalorata da un passaggio della citata circolare n. 15/E (par. 2) che esclude in linea generale le operazioni certificate da scontrino fiscale dal meccanismo



della *scissione dei pagamenti*; manca tuttavia fino ad oggi un chiarimento specifico dell’Agenzia delle Entrate sulle D.C.R.

---

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007 art. 1, comma 209 a 214) ha introdotto il relativo obbligo per tutti i fornitori di beni e servizi della P.A.

La stessa legge (comma 210) prescrive che, decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. Il D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014 ha poi anticipato al 31 marzo 2015, come noto, la decorrenza dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche periferiche tra cui le ASL.

---

Per giungere all’ultimo dubbio, il D.lgs. 231/2002, ai fini della decorrenza legale degli interessi moratori, dispone un termine massimo “doppio” (60 giorni in luogo dei 30 ordinari) per le forniture nei confronti degli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine” (art. 4, comma 4 e 5). Inoltre, “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 [cioè gli ordinari 30 giorni] quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni [la sottolineatura è nostra]. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto” (art. 4, comma 4).

Ora, dato che notoriamente la vigente convenzione dispone all’art. 8 un termine più breve (“*Ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette e il relativo documento contabile secondo le modalità concordate a livello regionale entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione. La consegna delle ricette, unitamente al documento contabile di cui al presente comma, oltre il termine stabilito comporta un ritardo nel pagamento entro tempi da concordare a livello regionale*”), resta fermo il termine massimo di pagamento di 60 giorni.

(stefano civitareale)

### **26/02/2016 - Acquiescenze e adesioni a rate (non più pagate) tornano in gioco con la Stabilità 2016 – QUESITO**

*Mi risulta che ci sia ora la possibilità, per chi è decaduto da una dilazione concessa a seguito di un’adesione a un atto di accertamento del Fisco, di essere riammessi alla rateazione. E’ vero?*

Effettivamente i commi da 134 a 138 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) prevedono la riammissione al beneficio della rateazione per tutti quei contribuenti decaduti da un piano di rateazione concesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di acquiescenza o accertamento con adesione, a condizione che: a) la perdita del beneficio della rateazione

sia avvenuta nel periodo compreso *tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015*; b) venga effettuato il pagamento della prima delle rate scadute entro il *31 maggio 2016*.

Tuttavia la possibilità di riammissione alla rateazione è limitata alle sole *imposte dirette* con esclusione quindi di quelle indirette e prima fra tutte dell’IVA.

La riammissione al pagamento rateale determina il *ri-calcolo* delle somme dovute, ivi comprese quelle ormai iscritte a ruolo anche se rateizzate, e il blocco di *nuove* azioni esecutive (quelle in corso dovrebbero, quindi, continuare); nella nuova rateazione, tuttavia, non entrerebbero i crediti verso le pubbliche amministrazioni – come quelle per forniture SSN alle ASL da parte delle farmacie - “bloccati” e segnalati agli agenti della riscossione ai fini del pignoramento (art. 48-bis del D.P.R. 602/73).

Il debitore, infine, decade dal piano di rateazione in caso di mancato pagamento di *due rate* consecutive “*esclusa ogni ulteriore proroga*”, come afferma lapidariamente la norma di legge.

(mauro giovannini)

### **26/02/2016 - L’apertura in forma sociale di una parafarmacia in attesa dell’assegnazione per concorso di una farmacia – QUESITO**

*Consegneremo una farmacia nel Veneto ma, visto il protrarsi della procedura, vorremmo nel frattempo aprire una parafarmacia in società con il mio covincitore e di cui io sarei momentaneamente anche la direttrice.*

*Al momento dell’assegnazione della sede vinta possiamo mantenere questa società, dovendo comunque nominare un altro direttore responsabile?*

Con il Suo “coassociato” Lei può certamente costituire sin d’ora una società di persone o di capitali che assuma la titolarità della parafarmacia, senza che questo vi comporti il minimo impedimento alla formazione della società cui dovrà essere rilasciata la titolarità della farmacia assegnatavi per concorso.

Quanto al *farmacista responsabile* della parafarmacia (non si tratta di una figura pienamente riconducibile a quella del *direttore responsabile* di una farmacia), sarà effettivamente preferibile a tempo opportuno - ma soltanto per prudenza, conoscendo certi formalismi delle Asl - che il ruolo sia svolto da altro farmacista, come leggiamo nel quesito.

Questo, però, solo nel caso in cui sia Lei ad assumere la *direzione responsabile* della farmacia che vi verrà assegnata, perché diversamente potrà mantenere l’incarico di *responsabile* della parafarmacia e svolgere al tempo stesso prestazioni professionali anche nella o per la farmacia sociale.

(gustavo bacigalupo)

### **26/02/2016 - Tre pillole dell’ultim’ora di “Normativa, Giurisprudenza e Prassi”**

■ *Escono dal concorso pugliese le due sedi di Valenzano*  
Nella *Sediva News* del 12/2/2016, riguardante alcune “pillole” di *Normativa, Giurisprudenza e Prassi*, abbiamo dato conto anche di tre decisioni di Tar: *Tar Puglia ord. 01/02/2016 n. 115, Tar Piemonte sent. 12/11/2015 n. 1571 e Tar Sardegna sent. 22/12/2015 n. 1223.*

Le prime due – comparando l’interesse del titolare di

farmacia alla soppressione dalla p.o. di una sede neoistituita rivelatasi *medio tempore* soprannumeraria con l'interesse dei concorrenti a vedersi offrire in fase d'interpello anche tale sede – hanno ritenuto prevalente quello dei partecipanti al concorso straordinario, a tutela cioè della “*legittima aspettativa dei concorrenti che hanno partecipato al concorso facendo affidamento sull'assegnazione di 188 sedi su tutto il territorio regionale e con le delimitazioni specificate, salvo provvedimenti giurisdizionali di modifica delle sedi esistenti*”. Tanto più che, secondo i giudici pugliesi, “*una sede messa a concorso è assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione*”.

La decisione sarda ha considerato invece meritevole di maggior tutela la posizione del titolare di farmacia a veder adempiuto dall'Amministrazione l'obbligo di procedere tempestivamente alla revisione della p.o. e perciò anche quello, ricorrendone i presupposti demografici, di sopprimere la sede che risulti eccedente rispetto al rapporto limite 1:3300, rilevando, tra l'altro, che “*il conferimento delle sedi è sottoposto alla fisiologica verifica della permanenza del presupposto (numero di abitanti sufficienti)*”.

In quel commento a noi è sembrato di dover convenire con il Tar Sardegna, non tanto e non solo perché tutti i bandi di concorso straordinario contenevano/contengono una clausola di salvaguardia (del tipo “*il numero delle sedi e l'indicazione delle zone elencate nel bando potranno subire variazioni per l'effetto di successivi provvedimenti amministrativi o giurisdizionali*”), quanto per la *recessività* dell'interesse del concorrente rispetto alla preminente esigenza pubblicistica di una tempestiva ed esaustiva verifica della conformità del numero, della collocazione e della configurazione delle sedi rispetto alla consistenza e alla distribuzione sul territorio della popolazione del comune.

Avevamo anche espresso il convincimento che il Consiglio di Stato sarebbe stato di questo stesso avviso.

Ed è esattamente quel che si rileva ora dalle ordinanze n. 599, 600 e 601 del 25.02.2016 del CdS, che infatti - nei ricorsi proposti da alcuni titolari di farmacia di Valenzano contro la deliberazione della G.R. Puglia n. 1900 del 27.10.2015 di revisione ordinaria della p.o. e la successiva deliberazione della G.R. n. 2159 del 9.12.2015 di approvazione dell'elenco delle sedi incluse nel concorso straordinario, *primo interpello*, nella parte in cui ha inserito anche le sedi n. 5 e n. 6 di Valenzano - ha accolto l'istanza di sospensione dei provvedimenti (e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, compreso l'atto di interpello del 10.12.2015) per aver, nonostante la sopravvenuta soprannumerarietà, confermato nella p.o. ambedue le sedi istituite nel 2012 con la revisione straordinaria.

Riformando le tre corrispondenti ordinanze di rigetto dell'istanza da parte del Tar Puglia (n. 49, 50 e 51 del 26.1.2016), il Supremo Consesso - con la sbrigatività che caratterizza i provvedimenti cautelari - ha spiegato le ragioni dell'accoglimento della domanda di sospensione rilevando testualmente “*che l'indizione del concorso straordinario per l'assegnazione della sesta sede farmaceutica nel Comune di Valenzano non appare, di per sé, idonea ad escludere la*

*doverosità della soppressione della stessa, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art.11 del decreto legge n.1 del 2012 (convertito dalla legge n.27 del 2012) ed in coerenza con i parametri ivi stabiliti*”.

Ora, fermo che nel merito il ricorso potrebbe essere comunque rigettato e rimettere quindi in pista le due sedi di Valenzano (a beneficio evidentemente dei secondi o terzi interpellati), è chiaro che in questo momento si tratta di due sedi sottratte proprio *in extremis*, se non addirittura fuori tempo massimo, ai primi interpellati, cosicché i concorrenti cui esse siano state eventualmente assegnate (ma non è sicuro che sia andata così per entrambe le sedi) li privano, ove le abbiano accettate, di qualsiasi assegnazione rinviandoli in sostanza al secondo interpello.

Allo stato della procedura, tuttavia, costoro potrebbero magari tentare di ottenere dalla Regione lo scorrimento a loro favore del rispettivo ordine delle preferenze, in modo da permettere, sempre all'interno e come coda del primo interpello, una seconda assegnazione e un'eventuale seconda accettazione.

Ma forse una soluzione del genere - ammesso pure che si presenti in termini di appetibilità per gli ipotetici assegnatari delle due sedi, che potrebbero infatti non avere interesse allo scorrimento e preferire invece di rifugiarsi nel secondo interpello - sarebbe troppo lineare per la burocrazia regionale, e non solo pugliese.

Un'ultima notazione: nei giudizi figurano in ballo sia la quinta che la sesta sede di Valenzano – e del tutto legittimamente, perché soprannumeraria sarebbe naturalmente una qualsiasi delle due, ma non una delle due in particolare – mentre la Regione ha indicato come *sub iudice* soltanto la sesta, e questo potrebbe generare anche qualche profilo di responsabilità degli organi e/o uffici regionali. Di più però, almeno in questa sede, è difficile dire.

■ [La Regione Lazio esce \(?\) dal torpore e preannuncia \(chissà?\) l'avvio degli interPELLI](#)

Stiamo scorrendo la [Determinazione della Regione Lazio n. 1640](#) di oggi.

Sarebbe però troppo lungo commentarla analiticamente e del resto non offre di per sé grandissimi spunti per approfondimenti, anche se chi ha interesse può consultarla con la migliore attenzione.

Qui può essere dunque sufficiente rilevare soltanto qualche riferimento gravemente errato in ordine alle sedi *sub iudice* elencate nell'Allegato A al provvedimento, per le quali – più o meno seguendo quel che è stato o sarà l'operato di Emilia, Puglia, Lombardia e altre regioni – viene precisato che ognuna di quelle sedi “*sarà assegnata dalla Regione Lazio al candidato che dichiarerà di accettarla sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito del giudizio pendente; in particolare, l'assegnazione della sede diventerà definitiva nei confronti del vincitore del presente concorso in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito negativo per l'attuale ricorrente nel giudizio; viceversa, l'assegnazione della sede rilasciata al vincitore del presente concorso decadrà automaticamente in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito positivo per l'attuale ricorrente*”.

I futuri primi interpellati possono comunque farsi qualche idea al riguardo e valutare, con l'aiuto di qualche laureando in legge, i rischi connessi all'inclusione di una di quelle sedi *sub judge* nel proprio ordine delle preferenze da trasmettere via *web* alla Regione in risposta all'interpello. Ma certo, magari riflettendo proprio sull'esempio di Valenzano, le perplessità non possono essere spazzate via del tutto.

Ricordando ancora una volta che l'orientamento regionale è indirizzato al riconoscimento della titolarità – in caso di assegnazione a una compagine di vincitori associati – alla società tra loro costituita (e non in *contitolarità* o titolarità *pro quota* o *pro indiviso* ai componenti l'associazione), anche se si tratta di provvedimenti che nel Lazio sono di competenza comunale, dobbiamo sottolineare, esemplificando sugli errori accennati, che le 7 sedi neoistituite nel comune di Latina non possono minimamente figurare nell'elenco di quelle da offrire ai primi interpellati neppure tra le sedi *sub judge*.

Invero, il provvedimento che le ha istituite è stato annullato dal Tar Lazio con una sentenza che è stata bensì appellata al Consiglio di Stato, senza tuttavia richiesta di sospensiva; è quindi una sentenza pienamente esecutiva che in questo momento rende le 7 sedi giuridicamente non più esistenti nella pianta organica del capoluogo pontino e per ciò stesso non assegnabili a nessun concorrente.

La Regione, pertanto, dovrà provvedere immediatamente alla rettifica.

■ [Il Tar Lazio sospende il parere ministeriale \(e gli atti che vi si sono conformati\) sulla vicenda "dettaglio-ingrosso"](#)

Soprattutto i titolari di una farmacia e al tempo stesso di un ingrosso hanno naturalmente ben presente – ne abbiamo parlato diffusamente nella *Sediva News* del 22/10/2015 - il parere del Ministero della Salute del 2 ottobre 2015 con cui, in risposta a un quesito della Regione Lombardia, il Dicastero richiamava i farmacisti, che gestivano con la stessa partita iva anche una licenza di distribuzione all'ingrosso di medicinali, alla più scrupolosa osservanza del principio di *separazione* delle due attività.

L'intervento ministeriale era motivato (anche) dalle carenze e irreperibilità di farmaci rilevate in un recente passato nel mercato interno, e riferibili almeno in parte proprio alla "commistione" spesso nel concreto registrata tra le due attività, talché anche la Federfarma, sempre sensibile al problema, aveva accolto con favore il parere (Cir. 13/10/2015).

Ma la vicenda non era tuttavia destinata a finire lì.

E infatti, dinanzi alle inevitabili "ricadute" del parere sugli organi di vigilanza, la nota ministeriale è stata impugnata (unitamente alle "ricadute") da un gruppo di farmacisti napoletani dinanzi al TAR Lazio che, con tre diverse ordinanze (n. 893, 894 e 895 del 24/2/16), ha ora sospeso l'efficacia della nota ministeriale ma soprattutto degli atti di intervento della Regione Campania e delle Asl competenti che si erano accodate alle tesi del Dicastero.

Secondo i giudici amministrativi, né la convivenza delle due attività (dotate di separati codici identificativi) in capo allo stesso soggetto, né la compresenza dei due magazzini

ingrosso/dettaglio sul territorio e né, infine, i passaggi interni tra le due attività possono costituire un pregiudizio per la tracciabilità del farmaco e/o per la garanzia della disponibilità dei medicinali, e dunque le restrizioni ministeriali si rivelano infondate (oltre che non sostenute da esplicite disposizioni).

L'udienza di merito è stata fissata a ottobre e allora vedremo se il pensiero dei giudici - che per il momento costituisce solo la stringata motivazione di un provvedimento di sospensione - verrà ribadito anche nella sentenza definitiva.

Fino ad allora, però, le cose devono restare ferme - prive quindi di autentiche certezze - al giorno precedente all'emissione del parere ministeriale.

Piaccia o non piaccia.

■ [Una decisione \(troppo\) formalistica del Consiglio di Stato sulla valutazione dei titoli nel concorso straordinario](#)

Il Tar Toscana (n. 1414 del 26.10.2015) aveva accolto il ricorso di un concorrente per la gestione associata cui non era stata valutata l'"*idoneità in un precedente concorso*", non essendo stata da lui indicata sulla piattaforma informatica, tra i dati della relativa certificazione, la regione che l'aveva bandito.

Nei concorsi pubblici, aveva ricordato il TAR, sussiste infatti - secondo l'orientamento giurisprudenziale - il c.d. "*dovere di soccorso istruttorio*", l'obbligo cioè dell'amministrazione (fondato anche sul dovere di imparzialità sancito dall'art. 97 Cost.) di regolarizzare "d'ufficio" eventuali elementi di contorno mancanti quando si sia in presenza di atti o documenti già completi degli elementi costitutivi e non si tratti invece di completare la domanda del concorrente nei suoi elementi essenziali.

Il ricorso era stato accolto e la compagine vincitrice aveva potuto guadagnare parecchie posizioni nella graduatoria.

Ma ora il Consiglio di Stato - con sentenza n. 796 di oggi, 26.02.2016 - ha annullato la decisione ritenendo che il sistema di compilazione del modulo *on-line* ad opera dei partecipanti ai concorsi straordinari rende prevalente il rispetto di tutte le formalità previste, nessuna esclusa, mettendo così al bando il "dovere di soccorso istruttorio" giustamente evocato dal Tar.

La specificazione dell'ente territoriale, che aveva emanato l'atto di riconoscimento dell'*idoneità*, costituiva pertanto - secondo il CdS - un elemento essenziale per la valutazione del titolo, posto che, ai fini del concorso in questione, risultavano valutabili le sole *idoneità* conseguite in concorsi per sedi farmaceutiche.

E poco importa, aggiunge la decisione, che "*l'idoneità fosse stata conseguita in un concorso precedentemente indetto dalla stessa Regione Toscana, essendo la mera indicazione del numero e della data di adozione del provvedimento insufficiente a consentire all'Amministrazione di ricondurlo a precedenti attività concorsuali dalla stessa espletate*".

D'altra parte, continua il CdS, "*La compilazione del modulo on-line... si presentava come un'attività di agevole esecuzione da parte dei candidati, accompagnata peraltro da istruzioni chiare e da indicazioni esemplificative, e certamente di indubbia obbligatorietà per essi, che non*

*potevano certo essere tratti in errore né essere giustificati – e, a fortiori, rimessi in termini – per l'inesatta e/o incompleta compilazione del modulo”.*

*E poi, “Il bando di concorso, nel prescrivere come unica modalità di presentazione la compilazione dell'apposito modulo on-line (art. 5), ha inteso perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia e semplificazione dell'attività amministrativa, imponendo ai singoli candidati l'onere di compilare dettagliatamente, senza particolare sforzo intellettuale, le singole domande di partecipazione”.*

Rileviamo per pura curiosità che una decisione così ossequiosa delle forme, e in ispregio a qualsiasi sostanza, è stata fatta precedere dalla dichiarata condivisione in principio dell'interpretazione antiformalistica assunta dal Tar, per poi però sconfessarla con le affermazioni e gli assunti che abbiamo appena riportato.

*(gustavo bacigalupo)*

### **29/02/2016 - La cessione on-line di medicinali e il logo ministeriale - QUESITO**

*Vorremmo qualche indicazione riassuntiva sul percorso burocratico necessario alla farmacia per vendere online i farmaci senza obbligo di prescrizione, perché anche a molti nostri colleghi non sono chiare le prescrizioni ministeriali.*

Per la verità, la Federfarma vi ha fornito dettagliate ed esaustive indicazioni su questa vicenda nella [circolare del 28/01/2016](#), completa della relativa documentazione.

Del resto, con il D.M. Salute del 06/07/2015 (G.U. n. 19 del 25/01/2016) e con la circolare di commento dello stesso Dicastero (datata il giorno successivo alla pubblicazione del decreto), si possono ritenere ormai perfezionate le disposizioni di attuazione dell'art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006 in materia di vendita a distanza di medicinali per uso umano.

Quindi, per tutti gli aspetti strettamente operativi rimandiamo alla documentazione allegata, limitandoci in questa sede a richiamare sinteticamente i tratti salienti della nuova modalità di distribuzione, anche per permettervi di valutarne oneri e opportunità.

Dunque, l'art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006 consente a coloro (farmacie e para-farmacie) che vendono al pubblico medicinali di cederli anche via web, ma soltanto quelli – come anche il quesito ricorda - senza obbligo di prescrizione.

A questo fine è necessario essenzialmente ottenere: a) l'autorizzazione dalla regione o provincia autonoma (ovvero altre amministrazioni pubbliche da queste indicate) e; b) il rilascio del logo identificativo nazionale (trasmesso via pec in unica copia digitale all'interessato) con il connesso collegamento ipertestuale all'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita on-line, pubblicato sul portale del Ministero.

Il logo ministeriale (in cui il disegno costituisce un marchio registrato con tutti gli effetti giuridici che ne derivano) e il collegamento ipertestuale consentono ai visitatori del sito internet della farmacia (mediante il quale quest'ultima deve effettuare le cessioni in argomento) di verificare che la farmacia stessa sia autorizzata (anche) alla vendita on-line di medicinali, e che non si tratti perciò, ad esempio, di un sito

illegale; per tale ragione – come avverte la circolare ministeriale – l'inizio dell'attività deve ineludibilmente seguire l'apposizione, su tutte le pagine web dedicate alla vendita dei farmaci, del logo stesso.

Il logo deve comunque essere utilizzato esclusivamente per la cessione dei medicinali (perciò, attenzione, non per la vendita a distanza di prodotti diversi, come parafarmaco, cosmetica, ecc.), e inoltre la farmacia (o para-farmacia) non può cedere a chicchessia il logo, né affittarlo, né modificarlo (tranne che per l'aumento o la diminuzione proporzionale delle sue dimensioni) e neppure associarlo a qualunque altro marchio od oggetto che possa trarre in inganno circa il suo significato e la sua forma.

La nota ministeriale, inoltre, fornisce alcune utili indicazioni sulle vetrine “virtuali” dei farmaci venduti on-line consentendone la raffigurazione dell'imballaggio esterno o del confezionamento primario, l'indicazione del prezzo e/o degli sconti offerti - che ai sensi della normativa vigente (art. 32 D.L. 201/2011 e art. 11 D.L. 1/2012, rispettivamente il Salvitalia e il Crescitalia) devono coincidere con quelli praticati presso il punto vendita farmacia (perciò, secondo il Ministero, quando la farmacia vende on-line è come se vendesse all'interno del locale) - nonché la riproduzione, purché integrale, del contenuto del “bugiardino”.

E' invece inibito ogni messaggio pubblicitario, sia pure soltanto ricavabile dall'immagine della confezione, perché in tal caso sarebbe richiesta l'autorizzazione in materia di pubblicità del farmaco presso il pubblico prevista dall'art. 118 D.lgs. 219/2006.

Infine, il trasporto dei medicinali di cui è consentita la vendita a distanza va effettuato con il rispetto delle linee guida di buona pratica di distribuzione.

Il Ministero tace sul punto, ma riteniamo che – nell'osservanza di quelle linee guida - la farmacia possa affidare anche a un terzo la consegna dell'ordine on-line, e però, sembra lecito dedurlo, questo affidamento non sottrarrebbe il titolare della farmacia alla responsabilità inerente alla “qualità” del farmaco consegnato in esecuzione dell'ordine. Ma qui un chiarimento ufficiale certo non guasterebbe.

*(stefano civitareale)*

### **01/03/2016 - I “nuovi” factoring praticati dai grossisti - QUESITO**

*Si sta consolidando un pericoloso meccanismo.*

*Certi distributori smontano i factoring attuali, sostituendoli con analoghi factoring nel quale però l'interesse di dilazione viene calcolato dal grossista stesso e messo in fattura. Il calcolo avviene su un tasso di interesse annuale calcolato dal CdA dell'azienda (es.: 4,5 annuo).*

*Invece, il tasso di factoring in questo momento varia da 2,6 a 2,9 annuo.*

*In tal modo il distributore lucra 1,2/1,6 punti come utile finanziario e in certi casi, leggendo il bilancio dell'azienda grossista, mi pare che questa “pratica” consenta a quest'ultima di chiudere l'esercizio in utile...*

*E' una condotta corretta? Come difendersi? Può il distributore di farmaci sostituirsi in pratica ad un intermediario finanziario? O l'unico vero rimedio è quello*

*di non lavorare più con quel distributore?*

Su questi argomenti regnano sovrane le regole di mercato.

In tutti (o quasi) i settori merceologici la dilazione di pagamento che il fornitore concede al proprio cliente ha un corrispondente onere, che può essere esplicitato sotto forma di addebito di interessi o implicitato sotto forma di minor sconto o margine, come spesso avviene nel mondo dei farmaci.

Il tasso di interesse del 4,5% annuo corrisponde a un onere di dilazione mensile dello 0,37%, tutto sommato neppure così caro!

Molti grossisti, anche di rilevanza internazionale, praticano frequentemente lo 0,5% mensile che ovviamente corrisponde niente di meno che a un 6% (e più) annuo, e infatti le cooperative di solito sono meno "esose".

Naturalmente, le aziende lucrano su questa gestione finanziaria perché quasi sempre riescono a "pagare" il denaro meno di quanto lo "rivendono"; così facendo chiudono spesso in utile anche bilanci che, a livello di risultato operativo, evidenzerebbero una perdita.

Ma questa è una vecchia storia, nata nel mondo della grande distribuzione organizzata alcuni decenni fa, nell'epoca cioè in cui i tassi di interesse viaggiavano a due cifre: i supermercati e gli ipermercati abbassavano i prezzi di vendita degli articoli, riducendo così, o addirittura azzerando, i loro margini allo scopo di aumentare i fatturati (che venivano incassati contanti dai consumatori) e "rivendere" pertanto il denaro alle banche a un buon tasso di interesse, sfruttando la dilazione di pagamento che si erano fatti concedere dai fornitori, in virtù della loro posizione dominante di mercato.

Tutto legittimo, anche se discutibile.

*(roberto santori)*

### **02/03/2016 - L'acquisto dell'auto aziendale per consegna di farmaci a domicilio - QUESITO**

*Vorrei acquistare un'auto aziendale per la consegna dei farmaci a domicilio; la deducibilità del costo di acquisto è sempre del 20% oppure del 40% in 5 anni? E l'iva è detraibile in misura del 40%?*

*Con la legge di Stabilità 2016 è più conveniente fare un leasing?*

Il regime tributario delle autovetture aziendali è sempre lo stesso a prescindere dallo specifico utilizzo cui sono destinate. Pertanto anche i costi e le spese relative al veicolo acquistato appositamente per la consegna di farmaci a domicilio – ma, sia ben chiaro, non necessariamente deve essere utilizzato solo a questo scopo (!) - saranno deducibili nella misura massima del 20% ai fini delle imposte dirette e del 40% ai fini dell'Iva.

Per il veicolo acquistato in proprietà l'aliquota ministeriale massima applicabile è del 25% - ridotta alla metà per il primo anno – assumendo, però, il costo fiscalmente rilevante nel "tetto" di € 18.075,99. In pratica, l'importo massimo della quota annuale utile dal punto di vista fiscale non può superare € 4.518,99, sul quale deve essere applicato l'ulteriore limite di deducibilità del 20% per ottenere, in definitiva, un importo massimo fiscalmente

*deducibile di € 903,79.*

L'ammontare di € 18.075,99 rappresenta inoltre, in misura proporzionalmente corrispondente, anche il limite fiscale dei canoni *leasing*. Conseguentemente, per un'autovettura acquistata in *leasing* del costo, poniamo, di € 35.000,00, l'importo massimo dei canoni che rileva sul piano fiscale – e sul quale va ancora applicato l'ulteriore limite di deducibilità del 20% - sarà proporzionalmente pari a  $(18.076/35.000=)$  51%.

E' evidente, quindi, che non c'è alcuna convenienza fiscale nella scelta tra le due forme di acquisizione e sotto questo aspetto la legge di Stabilità 2016 nulla ha innovato, salva l'importante introduzione - *anche per gli autoveicoli* - della possibilità, per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, di avvalersi del c.d. "super-ammortamento fiscale" elevando dunque del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

In tal modo il richiamato limite di € 18.075,99 è aumentato a € 25.306,38, con il vantaggio di maggiorare in definitiva della stessa misura gli importi deducibili delle quote di ammortamento e/o dei canoni di locazione finanziaria.

*(stefano stati)*

### **03/03/2016 - Il primo NO di una Regione (Emilia Romagna) alla tesi pro-rurali – L'impennata (neppure troppo suggestiva) della Puglia contro la duplice assegnazione**

#### ▪ Emilia Romagna

La Regione risponde con eleganza e puntualità all'*istanza di riesame* proposta da un "rurale" che intendeva far valere la tesi del CdS sulla maggiorazione.

Il problema lo conoscete tutti e non è necessario riparlare.

Di nuovo c'è questo riscontro negativo dell'Emilia (il primo che si sappia) che in sostanza dice questo:

1) la sentenza del Consiglio di Stato (del cui fondamento gli uffici regionali sembrano peraltro dubitare) ha efficacia *inter alios*, opera quindi tra le parti di quel giudizio e la sua sfera di operatività non può perciò essere estesa a una qualsiasi altra vicenda;

2) del resto, proprio per questo, la richiesta di rettifica in autotutela non può per la Regione costituire "*certamente ottemperanza e quindi atto dovuto*" rispetto a tale pronuncia per di più "*relativa ad una specifica e diversa fattispecie concreta (concorso ordinario sedi farmaceutiche vacanti della Regione Sardegna)*";

3) il bando emiliano prevede espressamente l'insuperabilità del limite di 35 punti complessivi;

4) la graduatoria non è stata comunque oggetto di impugnativa diretta a far valere una qualunque pretesa di riconoscimento di un punteggio superiore al limite, e pertanto tutti gli "*atti e provvedimenti sono divenuti inoppugnabili*";

5) infine, se pur è vero "*che l'Amministrazione conserva il potere di estendere discrezionalmente il giudicato formatosi su altre fattispecie a situazioni identiche, essenzialmente per ragioni di parità di trattamento; tuttavia l'esercizio di tale potere è subordinato ad una valutazione di interesse pubblico al riguardo, che nella fattispecie non sussiste,*

nonché alla valutazione della posizione soggettiva di terzi che verrebbero eventualmente lesi da tale estensione”.

Di qui, conclude la Regione, la conferma integrale di tutte le valutazioni già effettuate e, come detto, è una posizione che sembra almeno a noi ineccepibile.

La sorte delle istanze di riesame, d'altra parte, era segnata come abbiamo osservato in un'altra circostanza (v. Sediva news dell'11.01.2016: *“Le imbarazzanti oscurità sulla maggiorazione ai rurali a seguito della sentenza del CdS”*), precisando anche tuttavia in quali concorsi i rurali avrebbero potuto/potrebbero far valere la molto discutibile tesi del Consiglio di Stato.

#### ▪ Puglia

La Regione ha trasmesso via pec a una compagine assegnataria in forma associata di una sede pugliese - che a propria volta era stata recentemente riconosciuta titolare, *come società di persone*, di una farmacia in Piemonte – una nota con l'avvertenza ai covincitori che *“per tale motivo, non è possibile, ai sensi delle norme del bando di concorso citate, ottenere una doppia assegnazione di sede farmaceutica, atteso che la società da voi costituita, nelle more è risultata assegnataria di sede farmaceutica non rurale sussidiata o non soprannumeraria”*.

Quindi, prosegue la nota, gli interessati sono tenuti *“a comunicare se confermano l'accettazione della sede (piemontese), così come dichiarato, oppure se intendono rinunciare a questa e optare per la sede (pugliese), entro 15 giorni dal ricevimento della presente, a mezzo pec al seguente indirizzo.....”*; concludendo infine che *“la mancanza di riscontro entro il termine indicato sarà valutata come rinuncia alla sede farmaceutica (pugliese) che, pertanto, sarà assegnata ad altro candidato nella graduatoria”*.

Sono ormai quasi quattro anni che scriviamo senza soste su questa vicenda interminabile, e abbiamo avuto occasione di affrontare anche questo specifico problema sbucato improvvisamente dal nulla, pur se era inevitabile che prima o poi affiorasse anch'esso.

Come forse avrete rilevato, qui la Regione in realtà non sostiene affatto la tesi – che, anche questa, prima o poi qualcuno sosterrà – che a una stessa compagine, o a un farmacista partecipe a due diverse compagini sia preclusa l'assegnazione di due sedi in due diversi concorsi straordinari perché, ad esempio, ai vincitori in forma associata il diritto di esercizio della farmacia spetta in *“contitolarità”* (tesi ministeriale) o in *comunione indivisa* o *pro quota* (tesi emiliana), ovvero, poniamo, perché l'incipit dell'art. 11, intendendo favorire *“l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti”*, abbia per ciò stesso voluto impedire il conseguimento di due farmacie da parte di una stessa compagine o di uno stesso farmacista.

Ben diversamente, infatti, la Puglia ritiene che la lettera e) dell'art. 12 (*manca di uno dei requisiti di cui all'art 2 emersa successivamente all'interpello*), presente praticamente in tutti i bandi, comporti l'esclusione dalla graduatoria anche a carico di chi, dopo la pubblicazione della graduatoria, abbia, ad esempio, acquisito la quota di una società titolare di farmacia urbana per via negoziale o

magari (come in questo caso) a seguito di un altro concorso straordinario.

La posizione pugliese sarebbe cioè la seguente: se è vero che un farmacista socio di una società titolare di farmacia rurale sussidiata (o non soprannumeraria) non poteva partecipare al concorso, deve anche essere vero che egli debba essere escluso dalla graduatoria se tale condizione viene a investirlo dopo la pubblicazione di questa o, come leggiamo nei bandi, dopo *“l'interpello”*.

La nostra opinione è sempre stata di segno contrario perché quella *“emersa successivamente”* sta a indicare l'assenza di una condizione o di un requisito di partecipazione preesistente (alla conclusione della fase subprocedimentale che si esaurisce con l'approvazione della graduatoria) che però *“emerge successivamente”*.

In sostanza, dopo la pubblicazione della graduatoria inizia una diversa fase subprocedimentale (interpelli, risposte agli interpelli, assegnazioni, accettazioni, assegnazioni definitive) nella quale le condizioni e i requisiti di partecipazione non contano più, o, meglio, rilevano nella misura in cui possono porsi come condizioni e/o requisiti per il rilascio della titolarità.

La pubblicazione della graduatoria o, se si preferisce, l'avvio degli interpelli segna secondo noi un *“libera tutti”* dai requisiti di ammissione e dalle condizioni di partecipazione elencati nell'art. 2 dei bandi, beninteso fino al momento in cui il possesso di alcuni dei requisiti e/o di alcune delle condizioni torni ad essere imprescindibile per lo svolgimento e la conclusione di una delle fasi subprocedimentali successive alla graduatoria, e naturalmente, prima fra tutte, quella funzionale al rilascio della titolarità.

Questa nota regionale sarà dunque oggetto di impugnativa e spetterà come al solito al giudice amministrativo dipanare l'ennesima matassa.

(gustavo bacigalupo)

### **04/03/2016 - Legge di Stabilità 2016: semplificate (e ampliate) le detrazioni Irpef per spese funebri e università private**

La Legge di Stabilità 2016 (*comma 954*) reca *“in dono”* – e già dalla prossima dichiarazione dei redditi - la semplificazione, e l'estensione dell'ambito di operatività, degli sconti fiscali per spese funebri e università private. Vediamo come.

#### • Spese funebri

Prima della novità potevano usufruire della detrazione (19%), a valere tuttavia su un importo non superiore a 1.549,37 euro, i contribuenti che sostenevano spese inerenti al decesso dei parenti e affini di cui all'art. 433 del c.c. e cioè: *il coniuge; i figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi, affidati o affiliati; i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori; gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali; i generi e le nuore; il suocero e la suocera*.

A partire dal 2015 – e, quindi, come dicevamo, già con la prossima dichiarazione dei redditi (Unico 2016) – la detrazione spetta *tout court*, secondo il nuovo testo dell'art. 15, comma 1, lett. d) del T.U.I.R., *“in dipendenza della morte di persone”* e si estende pertanto alle spese sostenute

per persone anche non considerate “familiari” dal codice civile come il/la convivente o i discendenti o ascendenti di quest’ultimo/a.

In tal modo, precisa la Relazione illustrativa alla legge, “*si elimina il riferimento alla relazione di parentela con il de cuius, consentendo la detrazione in dipendenza del solo evento della morte, e vengono superate le difficoltà di acquisizione dell’informazione relativa al grado di parentela.*”

Per ogni decesso, inoltre, l’ammontare della spesa detraibile viene arrotondato (si fa per dire) a 1.550,00 euro, in luogo dei precedenti 1.549,37 euro, come risultato peraltro della conversione in Euro del “vecchio” limite in Lire (*tremilioni*).

• **Università private**

Sempre il testo dell’art. 15, comma 1, del T.U.I.R., ma sub e), prima delle modifiche stabiliva che le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria in istituti privati fossero detraibili “*in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali*”. Alzi la mano chi, avendo un figlio frequentatore di un istituto privato, abbia mai saputo con precisione quale fosse l’equivalente retta pubblica da portare in detrazione (!).

La legge di stabilità, molto opportunamente, stabilisce ora che sarà un decreto ministeriale a stabilire (ma purtroppo chissà quando...) per ciascuna facoltà universitaria quale sia la misura massima da indicare in dichiarazione per le facoltà private, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Il decreto dovrà essere emanato – il termine però non è ovviamente perentorio - entro il 31 dicembre di ogni anno; per il 2015, e anche questa novità scatta già dalla prossima dichiarazione dei redditi, il decreto deve (o, meglio, avrebbe dovuto...) essere emanato entro il 31 gennaio 2016.

Niente di nuovo, invece, per le spese e contributi versati alle università statali, che potranno essere portati in detrazione per l’intera somma sostenuta.

(*valerio salimbeni*)

**07/03/2016 - Una proposta commerciale (di prodotti solari) molto articolata: come calcolare il margine effettivo – QUESITO**

*Una ditta mi ha sottoposto questa offerta: 80 confezioni di solari con sconto del 41,44% più 20 confezioni in omaggio, con prezzo al pubblico € 21,50 iva compresa al 22% più 50 confezioni in omaggio di un altro prodotto con prezzo al pubblico € 5,95 iva compresa. Vorrei che mi aiutaste a quantificare lo sconto che in definitiva mi viene applicato sia nell’ipotesi che venda tutti i prodotti al prezzo pieno da loro indicato e anche nell’ipotesi che pratichi uno sconto al pubblico del 25%.*

Il *ricavo totale* conseguibile dalla vendita di tutte le confezioni è pari a  $(€ 21,50 \times 100) + (€ 5,95 \times 50) = € 2.447,50$  iva compresa, corrispondente ad  $€ 2.006,14$  scorpendo l’iva al 22%.

Il *costo totale* della merce è pari a:  $(€ 21,50 \times 80) = € 1.720$  iva compresa, che diventa  $€ 1.409,83$  al netto dell’iva. Su tale valore applichiamo lo sconto del 41,44% e pertanto il costo effettivo della merce sarà pari a  $€ 825,60 + iva$ .

Il *guadagno* è dato dalla differenza tra il ricavo complessivo netto iva di  $€ 2.006,14$  e il costo complessivo netto iva di  $€ 825,60$ , quindi corrisponde a  $€ 1.180,54$ .

Il *marginale di utile* effettivo (comunemente detto *sconto*) si ottiene con la seguente proporzione:  $100 : x = 2.006,14 : 1.180,54$ , dove “x” è pari al 58,84%.

Nell’ipotesi in cui la farmacia venda i prodotti praticando uno *sconto del 25%* alla clientela, è necessario ricalcolare il *ricavo totale* che diventa quindi  $€ 2.006,14 - 25\% = € 1.504,61$  e conseguentemente il *guadagno* scende a  $€ 679,01$  ( $€ 1.504,61$  ricavo netto iva –  $€ 825,60$  costo netto iva).

Il *marginale di utile* effettivo dopo aver praticato lo *sconto*, infine, si ottiene con la precedente proporzione così modificata:  $100 : x = 1.504,61 : 679,01$ , dove “x” è pari al 45,12%.

Tutto sommato un margine più che accettabile, anche praticando lo sconto da Lei indicato.

(*roberto santori*)

**07/03/2016 - Gli aggiornamenti per il responsabile del SPP - QUESITO**

*Sono il titolare della farmacia e al tempo stesso il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dal 2012, perché ho partecipato ad un apposito corso. Sono previsti aggiornamenti?*

Ogni 5 anni - dall’ultimo corso frequentato per ottenere tale qualificazione - è previsto l’*aggiornamento* del *responsabile della sicurezza del lavoro*.

Quanto al personale dipendente, il rappresentante dei lavoratori non deve partecipare ad *aggiornamenti* se la farmacia ha meno di 15 unità; negli altri casi, l’*aggiornamento* è annuale.

Per la gestione del primo soccorso, invece, l’*aggiornamento* è triennale, mentre per i lavoratori è quinquennale.

I controlli sono effettuati dalla Asl ed è prevista l’irrogazione di sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa.

(*chiara lani*)

**08/03/2016 - Animali in farmacia - QUESITO**

*Quasi ogni giorno nascono discussioni con i padroni dei cani che sostengono di poter entrare in farmacia con i loro cuccioli.*

*Esiste una normativa a riguardo?*

È necessario in primo luogo ricordare che le farmacie sono “*luoghi aperti al pubblico*”, cioè luoghi di proprietà privata accessibili al pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal proprietario o dal conduttore.

La norma originaria è contenuta nell’art. 83 lettera C del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/1954) dove è sancito che i cani possono essere condotti nella pubblica via o in altri luoghi aperti al pubblico con il guinzaglio o, in mancanza, con idonea museruola.

Il divieto di accesso degli animali è stato introdotto dal regolamento CE n. 852/2004 limitatamente, però, ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati.

In data 6 agosto 2013 il Ministero della Salute ha pubblicato un’ordinanza concernente la *tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani*, stabilendo all’art. 1 comma III,

lettera A, che nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico gli amici dell'uomo devono avere sempre un guinzaglio di lunghezza massima pari a mt 1,5 e prevedendo che si debba portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di pericolo per l'incolumità di persone o animali, oppure dietro richiesta delle autorità competenti.

La materia può essere poi regolamentata diversamente o comunque più approfonditamente a livello regionale o comunale.

In particolare, ad esempio, il Comune di Roma nel 2005 ha pubblicato il "Regolamento Comunale Tutela Animali di Roma" disciplinando, all'art. 33, l'accesso negli esercizi pubblici. Il comma 2 recita testualmente: *"I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esonerati possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazioni all'Ufficio competente per la tutela degli animali"*.

È perciò facoltà del proprietario o del gestore - nel comune di Roma - ammettere o meno i cani all'interno del locale aperto al pubblico, e quindi della farmacia, con obbligo di apporre apposito cartello ben visibile all'entrata per coloro che decidano di non consentire l'ingresso agli amici a quattro zampe.

L'unica eccezione riguarda i cani-guida per i non vedenti, anche non muniti di museruola, con una multa di € 500 a € 2.500 per chi ne vietasse l'accesso negli esercizi pubblici.

(tullio anastasi)

### 09/03/2016 - Il passaggio nel Catasto da vani a mq - QUESITO

*Nel Catasto per il mio appartamento viene indicato il numero dei vani e non i mq dell'intera superficie. Come faccio per conoscere i mq senza dover ricorrere all'ausilio di un tecnico?*

Il Governo, come noto, vorrebbe modificare il catasto riportando per ogni immobile gli effettivi mq.

Le unità immobiliari in Italia sono però 63 milioni e se il catasto regolarizzasse un milione di pratiche l'anno ci vorrebbero... 63 anni per definire tutte le posizioni.

Per la verità, i locali destinati alla vendita (classificati in catasto in categoria C/1), i box categoria C/6 e le cantine categoria C/2, sono già espressi in mq, ma per gli appartamenti, le ville, i palazzi storici e gli uffici ancora risulta il numero dei vani.

C'è una proposta che, per il passaggio dai vani ai mq, intende applicare un *algoritmo*, cioè un coefficiente che moltiplicato per il numero dei vani determina indicativamente la superficie.

Ad esempio, per un appartamento in categoria A/2 (abitazione civile), l'algoritmo sarebbe 21 e quindi se i vani sono 10 i mq dovrebbero essere 210.

I vari algoritmi comunque parrebbero essere i seguenti:

- per A1 (abitazioni signorili), coefficiente 27 a metro quadro per ogni vano;
- per A2 (abitazioni civili), coefficiente 21 a metro quadro per ogni vano;
- per A3 (abitazione economica), coefficiente 20 a metro quadro per ogni vano;
- per A4 (abitazione popolare), coefficiente 21 a metro quadro per ogni vano;
- per A5 (abitazione ultra popolare), coefficiente 21 a metro quadro per ogni vano;
- per A6 (abitazioni rurali), coefficiente 23 a metro quadro per ogni vano;
- per A7 (villino), coefficiente 23 a metro quadro per ogni vano;
- per A8 (villa), coefficiente 30 a metro quadro per ogni vano;
- per A9 (palazzi storici), coefficiente 32 a metro quadro per ogni vano;
- per A10 (uffici), coefficiente 23 a metro quadro per ogni vano;
- per A11 (abitazioni tipiche), coefficiente 20 a metro quadro per ogni vano.

Prosegue in ogni caso da parte dell'Agenzia delle Entrate la notifica dei mq in sostituzione dei vani e però si tratta spesso di esiti sorprendenti, contro i quali si può tuttavia ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale producendo idonea documentazione di un tecnico.

Attendiamo dunque di conoscere il testo finale del provvedimento in gestazione.

(franco lucidi)

### 10/03/2016 - La farmacia deve spostarsi ad almeno 200 metri dalla più vicina anche se attualmente è ubicata a una distanza inferiore - QUESITO

*Le allego la sentenza del Consiglio di Stato riguardante una farmacia della nostra zona.*

*Le chiedo se questa farmacia debba necessariamente trasferirsi a non meno di 200 mt. dalla farmacia del ricorrente, oppure semplicemente rispettando perlomeno la minore distanza, peraltro ormai consolidata da anni, che attualmente divide i due esercizi.*

Stando alla sentenza, qui la farmacia – almeno in principio – deve spostarsi a non meno di 200 m.

Questo è sempre stato del resto, generalmente, l'orientamento del Consiglio di Stato che in quasi tutte le circostanze congeneri (a nostra memoria, solo in una o due occasioni ha detto diversamente, ma si trattava di una o due fattispecie molto particolari) ha infatti affermato che, nell'ipotesi di spostamento di un esercizio all'interno della sede, la distanza da rispettare è quella minima di 200 m., anche quando, dunque, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione al trasferimento il locale sia ubicato a una distanza inferiore.

E questo è stato il *dictum* centrale del Consiglio di Stato



anche in tale vicenda.

Nella decisione, tuttavia, si rileva anche – a parte le bacchettate che il CdS riserva alla Asl (per aver fatto le cose sommariamente, frettolosamente e con approssimazione) – che lo spostamento *potrebbe* nella fattispecie specifica (*nonostante* quel “dictum”) essere autorizzato anche a una distanza inferiore a 200 m., *purché superiore a quella odierna*.

Questo però - come precisa successivamente il Supremo Consesso (che già altre volte ha comunque riservato, in casi del genere, un qualche residuo spazio alla discrezionalità della p.a.) - soltanto laddove, da un’ulteriore istruttoria, emergano motivi che impediscano oggettivamente il rispetto del limite legale.

In definitiva, la Asl potrebbe tuttora – ripetiamo, *nonostante la sentenza* – autorizzare il trasferimento a una distanza inferiore, ma dovrebbe fare le cose così bene e in termini talmente non equivoci da sottrarsi senza margini di incertezza a un’eventuale azione di responsabilità promossa dal titolare della farmacia più vicina.

Sono quindi scelte amministrative molto delicate da assumere e occorre grande cautela prima di addentrarci in un groviglio inestricabile da cui poi sia difficile uscire.

(gustavo bacigalupo)

#### **11/03/2016 - L’invio degli scontrini al Fisco e le ricevute dei canoni di locazione - QUESITO**

*Circa i dati degli scontrini fiscali dei clienti inviati all’Agenzia delle Entrate, alla fine dell’operazione viene stampata una ricevuta di operazione andata a buon fine contenente il numero di scontrini accolto e/o non accolto.*

*Risponde a verità, come mi è stato detto, che tale ricevuta deve essere consegnata al commercialista?*

*Un altro quesito: effettuato il pagamento dell’affitto della farmacia con bonifico bancario. Sono comunque obbligata a rilasciare la ricevuta con marca da bollo dell’avvenuto pagamento, o è sufficiente il pagamento tracciabile?*

In primo luogo, non c’è nessuna disposizione (né alcuna utilità) che contempra l’obbligo di consegnare al “commercialista” la ricevuta rilasciata dal sistema Tessera Sanitaria per la comunicazione delle spese sanitarie per il mod. 730 precompilato.

L’adempimento annuale si conclude quindi con la trasmissione telematica dei dati anche se è opportuno pur sempre conservare la ricevuta tra i documenti della farmacia. Quanto al secondo quesito, l’art. 1199 del codice civile prevede che “*il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore*”. Pertanto, il proprietario di un immobile locato ha l’obbligo di rilasciare la ricevuta dell’avvenuto pagamento del canone periodico *anche* laddove il pagamento avvenga in modalità tracciabile, come ad esempio un assegno o un bonifico bancario. Infatti, la sola ricevuta del bonifico emessa dalla banca o del cedolino dell’assegno non è sufficiente per dimostrare formalmente il regolare pagamento dell’affitto.

Infine, sulle ricevute di importo superiore ad € 77,47, non soggette ad iva, dovrà essere apposta una marca da bollo di

€ 2,00, con onere a carico del conduttore.

(roberto santori)

#### **11/03/2016 - La scadenza delle buste compostabili utilizzate in farmacia - QUESITO**

*Buongiorno, una domanda: mi ritrovo in farmacia con diversi cartoni di buste, shoppers, scadute cioè con data di produzione superiore ad un anno e mezzo ....parlo di quelle compostabili.*

*Se continuo ad utilizzarle rischio delle sanzioni ? Quali?*

Dal 21 agosto 2014 è stata vietata la commercializzazione dei sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma Uni En 13433.2002.

Cogliamo l’occasione per ricordare che la sanzione prevista per chi continua a commercializzare o distribuire a titolo gratuito sacchetti non conformi alla detta normativa va da un minimo di € 2.500 fino a un massimo di € 25.000.

Invece le buste biodegradabili e compostabili possono essere utilizzate senza limite temporale perché non è prevista alcuna scadenza del prodotto.

(fernanda boffi)

#### **14/03/2016 - La pubblicità nella vetrina della farmacia - QUESITO**

*Avendo una vetrina molto visibile in lontananza, avrei intenzione di posizionare un monitor di dimensioni adeguate sul quale diffondere video o immagini fisse con argomenti vari: prodotti in offerta, promozioni, servizi erogati, informazioni sulla salute, e quant’altro.*

*Vorrei sapere se ci sono vincoli particolari e se c’è bisogno di chiedere autorizzazioni particolari.*

L’iniziativa che Lei intende intraprendere richiede soprattutto il rispetto delle norme deontologiche professionali relative alla *pubblicità* e all’*informazione sanitaria* da parte del farmacista (Titolo VII del vigente Codice deontologico).

In particolare ricordiamo l’art. 20, comma 1, per il quale “*la pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza*”, e il comma 5 dello stesso articolo secondo cui “*E’ conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati*”, prescrizione quest’ultima che aderisce perfettamente al contenuto dei messaggi che si appresta a diffondere (almeno per quanto ci sembra di capire dal tenore letterale del quesito).

Bisogna, inoltre, rispettare anche le condizioni e i limiti posti dal *D.Lgs. 219/2006* alla pubblicità dei medicinali (art. 113 e segg.).

Un’ultima notazione riguarda il mezzo di diffusione della pubblicità: se non si tratta di un monitor “puro” ma di un vero e proprio televisore, sia pure utilizzato soltanto per tale funzione, la sua presenza in farmacia richiede il pagamento del canone di abbonamento televisivo (cfr. [Sediva News del 21/01/2016](#)).

(stefano civitareale)

### 15/03/2016 – L'opzione donna" sul versante pensionistico – QUESITO

*Vorrei sapere maggiori particolari sulla possibilità concessa alle donne di lasciare il mondo lavorativo e collocarsi in pensione prima dei termini stabiliti dalla famosa legge "Fornero".*

La riforma Fornero del 2011 ha confermato fino al 31 Dicembre 2015 – ma si profila la proroga al 2018 e/o la trasformazione in regime definitivo - la possibilità per le donne di andare in pensione anticipatamente, purché sia scelto un assegno calcolato con il solo metodo contributivo. Attualmente esistono due sistemi di calcolo della pensione:

Il primo, con il *metodo contributivo*, si applica a chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e il calcolo si basa sul montante appunto contributivo, formato dagli accantonamenti dei contributi annuali, ai quali viene applicato il coefficiente di trasformazione.

Le pensioni calcolate con questo metodo, come noto, saranno di importo inferiore rispetto a quelle calcolate con il *metodo retributivo*.

Il che, oltre a comportare la penalizzazione dei lavoratori più giovani, fa sì che chi ha contributi dal valore molto basso si ritrova a percepire una pensione ridotta pur avendo molti anni di versamenti.

Il secondo, come accennato, è il *metodo retributivo*, che si applica invece ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato almeno 18 anni di versamenti contributivi, e però il calcolo riguarda i soli contributi versati fino al 31 dicembre 2011 perché per il periodo successivo si applica il *metodo contributivo*.

Il *metodo retributivo* prevede il calcolo della pensione in misura percentuale *in rapporto alla media di retribuzione* percepita durante gli ultimi anni di lavoro.

La pensione quindi è rapportata alla media delle retribuzioni o, per i lavoratori autonomi, sul reddito d'impresa degli ultimi anni.

Per chi, infine, al 31/12/1995 non ha maturato 18 anni di versamenti contributivi, si applica il calcolo *retributivo* fino al 31/12/1995 e quello *contributivo* per i periodi successivi.

L'opzione donna consente il pensionamento con alcuni anni di anticipo e i requisiti ordinari per andare in pensione sono:

- per la *pensione anticipata*, 41 anni e mezzo di contributi versati,
- per la *pensione di vecchiaia*, 20 anni di contributi e l'età anagrafica di 66 anni e 3 mesi (pubblico impiego); o 63 anni e 9 mesi (settore privato); o 64 anni e 9 mesi (autonome).

Con *opzione donna* è necessario possedere i seguenti requisiti: *57 anni e 3 mesi di età* (58 anni e 3 mesi per le autonome) unitamente a *35 anni di contributi entro il 31/12/2015*.

Sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto, da [ricongiunzione](#), volontari, figurativi.

Sono esclusi i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

La possibilità di optare per l'uscita anticipata è riconosciuta

alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale *obbligatoria*, ai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa, ai dipendenti del settore privato, pubblico impiego e lavoratrici autonome, in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.

L'opzione non è esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla *Gestione separata*.

Sono escluse dalla possibilità di fruire del regime sia le lavoratrici "esodate", e sia quelle che abbiano raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità, in base a quanto previsto per la generalità dei lavoratori.

Alle lavoratrici *non si applica* inoltre il beneficio che consente l'accredito figurativo di alcuni periodi legati all'educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.

Con l'approvazione della legge di stabilità 2016, è venuta meno la restrizione prevista dall'INPS, che, aveva indicato la data del 31/12/2015, come termine entro il quale maturava la decorrenza della prestazione.

Infine, come ricordato all'inizio, la sperimentazione verosimilmente proseguirà fino al 2018 ma potrebbe anche essere trasformata in una misura definitiva e a regime.

(*luisa santilli*)

### 16/03/2016 - La VIES – QUESITO

*Ma cosa è questa VIES ?*

La V.I.E.S. (*VAT Information Exchange System*) è un sistema di scambio di informazioni tra Stati membri della Comunità Europea al fine di consentire una fiscalità corretta. Gli scambi commerciali all'interno dei Paesi aderenti alla Comunità Europea sono regolati da normative comunitarie, allo scopo di contrastare eventuali frodi, elusioni ed evasioni fiscali.

I soggetti che commerciano prodotti con questi Paesi devono essere iscritti nell'archivio V.I.E.S. tenuto dall'Agenzia delle Entrate.

A partire dal 13/12/2015 l'esclusione dall'Archivio - V.I.E.S. è prevista per i soggetti che non hanno presentato gli elenchi Intrastat per quattro trimestri successivi al 13/12/2014.

In tale evenienza, costoro, vengono automaticamente cancellati dall'Archivio, ma potranno sempre reinscrivere dopo sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta cancellazione.

Comunque, chi opera con carattere di continuità con i Paesi europei non deve fare nulla, perché l'iscrizione è automatica.

(*franco lucidi*)

### 16/03/2016 - Adeguamento Istat per Febbraio 2016

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *febbraio 2016*.

Rispetto al mese precedente nulla è cambiato perché la variazione è sempre *negativa* in ragione dello -0,20%.

L'indice *annuale* è invece tornato - nel solito ping pong - di segno *negativo* essendo pari allo -0,20%, e naturalmente è ancor più *negativo* quello *biennale*, salito infatti a -0,60%.

Quindi i canoni di locazione, per le ragioni già chiarite altre volte, restano *invariati* sia su base *annua* che *biennale*.

(*Studio Associato*)

## 17/03/2016 - Concorsi: Puglia (e il caso di San Severo), Lombardia (annullato l'interpello), Lazio (*idem*), Molise, Campania e Bolzano

### ▪ Puglia

La Regione ha sinora emesso soltanto alcuni (ci pare 7) dei provvedimenti di assegnazione definitiva, scegliendo di adottare per ogni sede farmaceutica uno specifico *atto dirigenziale*; le altre assegnazioni definitive seguiranno via via, mentre una recente nota regionale ha posto il delicato problema di cui abbiamo parlato nella Sediva News del 03.03.2016 [v. sopra] e sul quale comunque torneremo molto presto.

Oggi vogliamo invece dar conto di un recentissimo, e molto istruttivo per i concorrenti, provvedimento del Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 802 del 10/03/16, ha respinto l'istanza di sospensione della sentenza del Tar Puglia n. 115/2016, che aveva rigettato il ricorso di alcuni titolari di farmacia del comune contro la mancata soppressione dalla p.o. di una sede che nella revisione ordinaria del 2014 – sulla base, peraltro molto discutibile, dei dati Istat al 31/12 dello stesso anno - era risultata soprannumeraria in conseguenza del decremento demografico rispetto ai dati al 31/12/2010.

Si trattava della 17<sup>a</sup> sede di San Severo che era stata istituita a seguito della revisione straordinaria unitamente alla 15<sup>a</sup> e alla 16<sup>a</sup>, ma diversamente da queste con il *quorum* inferiore a quello pieno di 1:3300.

La sentenza del Tar aveva evidentemente comportato anche la mancata esclusione dal primo interpello – richiesta dai ricorrenti - di tale sede, che pertanto, liberata dalla pronuncia dei giudici baresi, è stata anch'essa inserita nell'elenco delle sedi disponibili per i primi interpellati.

L'ordinanza del CdS, quindi, ribadisce la legittimità “per il momento” dell'eventuale sua assegnazione a uno dei concorrenti, sempreché indicata in risposta all'interpello e da qualcuno di loro accettata.

Abbiamo detto “per il momento”, perché il Consiglio di Stato potrebbe pur sempre riformare la decisione del Tar e sottrarre *in extremis* anche tale sede, ma questa volta definitivamente, agli ipotetici assegnatari.

E non è un'evenienza del tutto peregrina, dato che in un'ordinanza di qualche giorno prima (n. 601 del 25/02/16) il CdS aveva deciso diversamente – sospendendo l'interpello limitatamente alla 6<sup>a</sup> sede di Valenzano - in una fattispecie che, se non sbagliamo, si presentava abbastanza sovrapponibile a quella di San Severo [in ogni caso, chi vuol saperne di più potrà consultare le Sediva news del 12 e del 26 febbraio 2016: per quest'ultima v. sopra].

Infatti, ambedue le vicende riguardavano un caso di mancata soppressione di una sede soprannumeraria (la 6<sup>a</sup> di Valenzano, anch'essa istituita con il *quorum* non pieno, e, come detto, la 17<sup>a</sup> di San Severo) in fase di prima revisione ordinaria della p.o.: in entrambe le circostanze il Tar aveva respinto le tesi dei ricorrenti dirette in sostanza all'esclusione dall'interpello delle due sedi, anche se per Valenzano il Tar si era limitato a rigettare l'istanza di sospensione dell'interpello (sempre per la parte relativa alla 6<sup>a</sup> sede), mentre per San Severo quella del Tar era stata una sentenza di reiezione del ricorso.

Agli effetti pratici, quindi, la 6<sup>a</sup> sede (ma non la 5<sup>a</sup>) di Valenzano è oggi espunta dal concorso (ma potrebbe rientrarvi all'esito del giudizio di merito del CdS), mentre vi resta quella di San Severo anche se con le prospettive accennate di una diversa decisione finale dei giudici di Palazzo Spada.

Abbiamo voluto raccontare in pillole questa storia per aggiornare le cose pugliesi ma anche per offrire ancora un esempio della straordinaria imprevedibilità del giudice amministrativo, anche se per San Severo il rigetto da parte del CdS dell'istanza di sospensione dell'interpello – comunque motivato in termini eccessivamente stringati – sembra riconducibile soprattutto alle difformità emerse documentalmente in ordine alle rilevazioni demografiche.

Quest'ultima notazione può dunque corroborare ulteriormente il dubbio che, decidendo nel merito il ricorso, il Consiglio di Stato - laddove i dati della popolazione ribadissero univocamente la sopravvenuta soprannumerarietà della 17<sup>a</sup> sede di San Severo - possa accogliere l'impugnativa sottraendo definitivamente anche questa sede dalla disponibilità dei concorrenti, con le conseguenze facilmente immaginabili nell'ipotesi in cui nel frattempo la sede fosse stata assegnata in via definitiva e magari attivata anche la farmacia.

In conclusione, però, tra le tante sedi *sub iudice* che abbiamo visto elencate nelle deliberazioni regionali di Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Puglia, quella di San Severo potrebbe alla fine di tutto rivelarsi una (delle non numerose) sedi a serio rischio di effettiva sottrazione ai vincitori, perché il Consiglio di Stato non si preoccuperebbe più di tanto dell'assegnazione definitiva anche di questa sede eventualmente intervenuta *medio tempore*.

Proprio per questo, la Regione potrebbe magari essere tentata di rinviare quanto più possibile il provvedimento, sempreché, lo ripetiamo, qualcuno ritenga di accettare la 17<sup>a</sup> sede di San Severo.

### ▪ Lombardia

Appena perfezionata la fase del primo interpello, la Regione ne ha subito disposto l'integrale annullamento (in attesa dell'esito definitivo di alcuni giudizi), e tutto dovrà ripartire *ex novo* con l'azzeramento nei fatti delle scelte già operate dai primi interpellati tra il 6 e l'11 marzo.

Il provvedimento è dovuto al decreto presidenziale del Tar Lombardia n. 266 del 4/3/2016, che – in attesa della trattazione collegiale in ordine all'istanza di sospensione definitiva dell'interpello (e dei relativi atti presupposti, prima fra tutti la graduatoria) fissata per il 13 aprile p.v. – ha ammesso il ricorrente a partecipare all'interpello “*in soprannumero alla posizione n. 178 e sotto condizione dell'accoglimento del ricorso*”.

È chiaro quindi quel che è accaduto.

### ▪ Lazio

Stessa giostra, perché anche qui la Regione, con Determinazione n. G02418 del 15 marzo, ha sospeso, in realtà annullandolo, il primo interpello fissato per il periodo 13-18 marzo, azzerando anche in questa circostanza le preferenze eventualmente già espresse da qualche concorrente.

La sospensione è stata disposta perché “sono stati riscontrati mancati aggiornamenti nel sito ministeriale di individuazione delle sedi di cui al concorso straordinario, che impongono una rivisitazione delle medesime al fine di garantire tutti i concorrenti in graduatoria”.

La nuova procedura d’interpello sarà avviata il 6 aprile e terminerà l’11 aprile.

Qui invece è più difficile indovinare quel che è successo davvero.

▪ Molise

In questa regione fortunatamente tutto sta procedendo in modo liscio e piano, anche se sono state accettate dagli assegnatari soltanto 9 delle 15 sedi a concorso.

Ma, come sappiamo, le cose sono andate e stanno andando allo stesso modo – quando vanno – anche negli altri concorsi, dove anzi le sedi accettate sono circa la metà di quelle offerte.

Le ragioni sono tuttavia ben note e sostanzialmente in linea con le previsioni della vigilia dei 21 concorsi, che probabilmente finiranno per assegnare poco più del 50% delle quasi 2500 sedi complessivamente messe a concorso.

▪ Campania

La sospensione, disposta dal Tar napoletano con un’ordinanza dell’8 marzo, del decreto del Presidente della Giunta che aveva parzialmente revocato il provvedimento regionale di nomina della commissione esaminatrice (nella parte riguardante i membri di nomina discrezionale), ha restituito almeno virtualmente efficacia alla designazione di quei componenti.

Ma questo non vuol dire che la commissione potrà finalmente avviare i suoi lavori, perché bisognerà se non altro attendere la sentenza di merito del Tar, a meno che – come d’incanto – tutto venga in un sol colpo azzerato e riparta improvvisamente da zero.

Del che ovviamente c’è da dubitare.

▪ Bolzano

È stata approvata qualche giorno fa la graduatoria con soltanto 62 concorrenti utilmente collocati e tra circa tre mesi partirà il primo interpello per le assegnazioni delle 19 sedi a concorso.

(gustavo bacigalupo)

**18/03/2016 - L’Imu sull’immobile inabitabile in attesa di sanatoria - QUESITO**

Alcuni mi dicono che l’imposta comunale sulla casa (ICI, IMU), nel caso in cui l’immobile non abbia ancora un certificato di abitabilità per via di una sanatoria in corso, debba essere pagata al 50%.

Alla mia richiesta di un riferimento di legge che permetta questo abbattimento non mi è stata data tuttavia alcuna risposta. Potete aiutarmi?

E’ presto fatto.

L’art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/2011 - convertito, con modificazioni, dalla L.214/2011 - dispone che la base imponibile ai fini dell’IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è

accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”.

Occorre, però, verificare presso l’Ufficio tributi del comune di ubicazione dell’immobile gli adempimenti necessari per fruire dell’agevolazione.

(valerio salimbeni)

**18/03/2016 - Scontrino parlante e ricetta dematerializzata - QUESITO**

Finora il problema dello scontrino fiscale parlante con codice fiscale diverso dall’ intestatario della ricetta non si poneva, perché bastava cambiare il codice fiscale al momento della chiusura dello scontrino, ma ora con la ricetta dematerializzata come si può fare?

Anche con la ricetta dematerializzata è possibile emettere lo scontrino fiscale parlante relativo al ticket, con l’indicazione del codice fiscale di persona diversa dall’intestatario della ricetta stessa.

La ben nota circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 28/3/2008 precisa infatti che nello scontrino fiscale può essere indicato “il codice fiscale del destinatario, ovvero del soggetto che dedurrà o detrarrà la relativa spesa, o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo”: in buona sostanza il codice fiscale del soggetto che sostiene effettivamente la spesa.

E nulla ci pare sia cambiato con il passaggio dalla vecchia ricetta rosa cartacea alla nuova ricetta dematerializzata.

(roberto santori)

**21/03/2016 - Il passaggio della contabilità da semplificata a ordinaria - QUESITO**

Sono titolare di una farmacia attualmente in contabilità semplificata. Tuttavia nell’anno 2015 ho avuto un consistente aumento di fatturato e dovrò transitare in contabilità ordinaria anche se – ecco il mio dubbio - una notevole quota dei ricavi 2015 è costituita da DCR ancora da incassare...

Se nel corso del 2015 la farmacia ha superato il limite di 700.000 euro di ricavi, da quest’anno avrebbe dovuto/deve/dovrà transitare nel regime ordinario.

I ricavi rilevanti ai fini del calcolo del limite vanno individuati in base al principio della competenza e quindi entrano nel computo anche le DCR per forniture rese nel 2015 pur se non ancora integralmente incassate nello stesso periodo.

Dato che il regime ordinario per le imprese con fatturato superiore alla soglia rappresenta quello “naturale”, non è necessario effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Occorrerà, però, impiantare i necessari registri richiesti dalla contabilità ordinaria (libro giornale e libro inventari) e

redigere un inventario al 1° gennaio 2016 delle attività e passività dell'impresa esistenti a quella data (art. 1 D.P.R. 126/03 e D.P.R. 689/74).

Si potrà, poi, eventualmente optare ai fini dell'IRAP per il metodo c.d. "da bilancio", tenendo comunque presente che tale metodo non sarebbe più applicabile nel caso in cui l'impresa intendesse tornare in contabilità semplificata nel 2017 per effetto del mancato superamento del limite di 700.000 euro nell'anno 2016 (a meno che non scelga di rimanere in ordinaria *per opzione*, naturalmente).

(*stefano civitareale*)

### **21/03/2016 Il contenitore della raccolta differenziata – QUESITO**

*Nel corso di un'ispezione ordinaria dell'ASL ci è stato contestato il fatto di avere il contenitore della raccolta differenziata dei rifiuti nel bagno.*

*Considerato che, dovendo rispettare il calendario per il conferimento periodico dei rifiuti, siamo obbligati ad accantonare provvisoriamente presso di noi i sacchi della raccolta differenziata, e, considerato che non abbiamo fisicamente un luogo più idoneo (le alternative sono il punto vendita, il magazzino, il laboratorio o l'angolo amministrazione...), chiedo come dobbiamo comportarci al riguardo e se ci sono disposizioni normative che impediscono di tenere i rifiuti nel bagno!*

Le informazioni in materia di raccolta differenziata reperibili sul sito ufficiale del comune dove è ubicata la Sua farmacia si limitano a disciplinare modalità e orari di consegna, criteri per la differenziazione dei rifiuti in fase di raccolta, ecc., ma nulla recano sulla "corretta detenzione" nei locali del negozio dei contenitori a questo scopo destinati.

Se ne deve concludere che questi "sacchi" debbano/possano essere conservati nell'esercizio commerciale in attesa del conferimento al pubblico servizio secondo le regole generali di buona igiene e salubrità dei locali adibiti all'attività, senza ulteriori restrizioni.

Chiarito questo, per tentare di essere più precisi bisognerebbe conoscere in dettaglio i motivi che hanno indotto la Asl a contestare la sistemazione dei contenitori nel bagno ed in particolare se gli ispettori hanno ravvisato la violazione di una specifica disposizione normativa, ovvero se hanno semplicemente formulato un giudizio, come dire, di "opportunità" (e in quest'ultimo caso, in base a quale valutazione).

(*chiara lani*)

### **22/03/2016 – Anche quest'anno l'Agenzia delle Entrate risponde alla "Consulta" dei CAAF sugli sconti fiscali in D.R.**

Come ogni anno, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti formulati dalla Consulta dei CAF, fornisce importanti chiarimenti in materia di *oneri deducibili* e *detraibili* da far valere nella prossima dichiarazione dei redditi.

Rendiamo qui di seguito una sintetica rassegna degli argomenti più interessanti.

#### ➤ Spese mediche

Viene chiarito che le spese relative ai trattamenti di *mesoterapia* e *ozonoterapia* effettuati da personale medico o

da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria sono ammesse in detrazione, sempre che siano corredate da una prescrizione medica che ne attesti il collegamento con la cura di una precisa patologia.

Restano invece *indetraibili*, almeno per il momento, i trattamenti di *haloterapia* o *Grotte di sale* che infatti il Dicastero ancora non riconduce nell'ambito delle procedure sanitarie.

"Semaforo rosso" anche per le spese sostenute per prestazioni rese da un *pedagogista*, figura questa che – sempre secondo il parere del Ministero della Salute - per il percorso formativo svolto non può essere considerata un professionista sanitario, operando nell'ambito dei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio culturali.

#### ➤ Pertinenze in comune

Chiarimenti importanti anche sugli sconti fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio condotti su *pertinenze condivise*.

L'Agenzia valorizza l'orientamento giurisprudenziale che riconosce l'ammissibilità di pertinenze in comunione come, ad esempio, un box auto o una cantina di proprietà di più soggetti che destinino l'immobile appunto a *pertinenza* delle loro abitazioni.

Nella considerazione, poi, che per gli interventi di recupero edilizio il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è (ancora per tutto il 2016) pari a 96.000 euro, e che detto limite riguarda l'immobile comprensivo delle *pertinenze*, l'Amministrazione finanziaria giunge a concludere che gli interventi su queste ultime effettuati da ciascun comproprietario devono rispettare questo tetto indipendentemente dalla circostanza che la pertinenza sia condivisa.

Così, ad esempio, se un box auto è *pertinenza* in comproprietà di due appartamenti, di proprietà di A e di B, e se il proprietario A sostiene spese per 100.000 euro per il box ed il proprietario B non sostiene alcuna spesa, il primo ha già consumato tutto il suo "plafond" di spesa disponibile per lo sconto fiscale, mentre il secondo lo avrebbe ancora interamente a disposizione per eventuali lavori sull'appartamento e/o anche sullo stesso box.

Nel caso in cui, invece, entrambi i proprietari A e B abbiano speso per il box 96.000 euro ciascuno, non avrebbero più diritto ad alcuna detrazione per eventuali ulteriori interventi sugli appartamenti e/o anche sullo stesso box.

#### ➤ Bonus mobili

Si può accedere al "bonus mobili" anche per la sostituzione della sola caldaia, poiché questo intervento è qualificabile come di *manutenzione straordinaria*; non è invece considerato tale, né tantomeno intervento finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche (e quindi non consente l'accesso allo sconto per arredi ed elettrodomestici), la sostituzione della vasca con altra dotata di sportello apribile o con un box doccia, a meno che tale sostituzione non faccia parte di un più ampio intervento di *manutenzione straordinaria*.

#### ➤ Recupero edilizio su "condomini minimi"

Si registra, poi, una maggiore apertura per le spese di ristrutturazione effettuate dai c.d. "condomini minimi"

(costituiti, cioè, da non più di otto condomini).

Rispetto alle precedenti pronunce, viene chiarito infatti che le spese sono detraibili *pro-quota* dai singoli condòmini anche in assenza del codice fiscale del condominio, purché i bonifici siano stati operati secondo le regole e sia stato dunque possibile, da parte della banca, operare la ritenuta.

I singoli condòmini possono perciò portare *pro-quota* in detrazione la spesa utilizzando in dichiarazione direttamente il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico, avendo cura di conservare tutta la documentazione necessaria per comprovare il diritto alla detrazione e la circostanza che i lavori siano stati eseguiti su parti comuni dell'edificio.

Qualora si avvalgano dell'assistenza fiscale, devono infine produrre ai CAF o agli intermediari abilitati anche una certificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

#### ➤ Spese scolastiche

Indicazioni utili anche per le spese per la frequenza scolastica dopo la riscrittura operata dalla Stabilità 2016 (v. sopra *Sediva News del 04/03/2016*).

In particolare, viene chiarito il rapporto tra la detrazione di cui alla lettera *e-bis*) dell'art. 15, TUIR e quella della lettera *i-octies*) dello stesso articolo dopo che a seguito della riforma è stata disposta l'incumulabilità delle due agevolazioni.

Ebbene, viene precisato che il primo sconto attiene *alle tasse e ai contributi obbligatori*, nonché *ai contributi volontari e le altre erogazioni liberali* deliberate dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, come la tassa di iscrizione e la spesa per la mensa scolastica, mentre il secondo riguarda *i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali* finalizzate all'innovazione tecnologica (es. acquisto di PC), all'edilizia scolastica (piccoli lavori di manutenzione o di riparazione) e *all'ampliamento dell'offerta formativa* (acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rimanendo escluso il materiale di cancelleria e i testi scolastici.

Bisogna peraltro considerare che per il primo sconto il limite di spesa ammesso all'agevolazione è di 400 euro per alunno o studente (per una detrazione massima, quindi, di 76 euro), e invece al secondo sconto non viene posto alcun tetto e pertanto, tenuto conto della incumulabilità dei due sconti, almeno in linea teorica appare più interessante questa seconda agevolazione

(franco lucidi)

#### **22/03/2016 - Ho erogato un contributo di € 800 nel 2015 a una Onlus – QUESITO**

*Di quali benefici posso usufruire nell'ambito della compilazione della dichiarazione dei redditi?*

In ordine all'erogazione di contributi alle Onlus vanno valutate tre opportunità.

- La deducibilità dal reddito complessivo degli importi erogati, ma nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e nella misura massima di € 70.000 annui: così, ad esempio, se il reddito complessivo fosse di € 130.000, per l'integrale deducibilità dell'erogazione questa non deve

essere superiore ad € 13.000; in tal caso il beneficio fiscale è corrispondente all'aliquota marginale del contribuente, cosicché, ove il reddito complessivo sia superiore ad € 75.000 (come in questo caso), il recupero fiscale sarebbe pari al 43% (oltre alle addizionali regionali e comunali) del contributo versato.

- La deducibilità dal reddito di impresa di un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

- Infine, la detraibilità dall'Irpef del 19% dell'importo dell'erogazione liberale sempre su di un tetto massimo di € 2.065,83.

Tra le tre formule la migliore è certamente la prima, con l'avvertenza, però, che per essa vengono richiesti con riguardo alla ONLUS beneficiaria più stringenti requisiti contabili-gestionali (regolare tenuta delle scritture contabili e redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di un apposito documento che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione considerato) il cui difetto provoca la decadenza dalle agevolazioni.

(franco lucidi)

### **3 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **La nuova disciplina europea degli alimenti destinati a fini medici speciali e degli alimenti per l'infanzia**  
Regolamento UE 03/02/2016, n. 128/2016/CE e UE 03/02/2016, n. 127/2016/CE

A integrazione e parziale sostituzione di quelli del 2013, sono stati emanati i nuovi Regolamenti concernenti gli alimenti sopra indicati.

➤ **Il decreto milleproroghe è legge**

Legge 25/02/2016, n. 21

È stato convertito in legge il c.d. *decreto milleproroghe* che, come abbiamo già visto nella relativa *pillola* in *Piazza Pitagora* n. 685 del 12/02/2016, rinvia di un altro anno il termine per l'introduzione del nuovo sistema di remunerazione delle farmacie.

➤ **Il reverse-charge anche per tablet, laptop e console da gioco**

D.Lgs. 11/02/2016, n. 24

In attuazione delle direttive comunitarie n. 2013/42/UE e 2013/43/UE del 22 luglio 2013, che al fine di contrastare le frodi in materia di IVA prevedono l'applicazione temporanea del meccanismo dell'"inversione contabile" a determinate operazioni a rischio frode, a partire dal 2 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 l'utilizzo del meccanismo contabile-fiscale del c.d. *reverse-charge* (inversione contabile) è esteso anche alle cessioni di tablet, laptop e console da gioco.

➤ **La Tessera professionale europea per farmacisti**

D.Lgs. 28/01/2016, n. 16 (pubblicato sulla G.U. 09/02/2016, n. 15)

È stata recepita nel nostro Paese la direttiva europea 2013/55/UE, commentata nella *pillola* "La qualifica ed il riconoscimento del 'farmacista europeo'" in *Piazza Pitagora* n. 659 dell'11/03/2014, che istituisce la c.d.

“tessera professionale europea”, che consentirà ad alcune figure professionali, tra cui il farmacista, la possibilità di poter operare e circolare liberamente in Europa.

➤ **Le nuove norme sulle “sigarette elettroniche”**

D.Lgs. 12/01/2016, n. 6

Al fine di “garantire un livello elevato di protezione della salute umana” le sigarette elettroniche sono state classificate come prodotti correlati al tabacco ed è stata data facoltà ai produttori di scegliere se registrare le e-cigarettes come farmaci, ovvero come dispositivi medici, e di conseguenza conformarsi alle specifiche norme di riferimento per l’una o l’altra opzione.

➤ **Sul concorso straordinario pugliese**

[Consiglio di Stato – ord. 10/03/2016, n. 802](#)

[Consiglio di Stato – ord. 25/02/2016, n. 601](#)

[Consiglio di Stato – ord. 25/02/2016, n. 600](#)

[Consiglio di Stato – ord. 25/02/2016, n. 599](#)

Tar Puglia - ord. 23/02/2016, n. 109

Tar Puglia - decreto 15/02/2016, n. 103

Tar Puglia – sent. 01/02/2016, n.117

Tar Puglia – sent. 01/02/2016, n. 116

Tar Puglia – sent. 01/02/2016, n. 115

Tar Puglia – ord. 26/01/2016, n. 51

Tar Puglia – ord. 26/01/2016, n. 49

Questi provvedimenti giurisprudenziali concernono la 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> sede (o solo la 6<sup>a</sup>?) di Valenzano e soltanto (?) la 17<sup>a</sup> di San Severo; al riguardo v. sopra le *Sediva News* del 17/02/2016 e la *Sediva News* del 17/03/2016

➤ **Concorso straordinario: necessaria nella domanda la specificazione dell’ente territoriale che ha riconosciuto l’idoneità ad un precedente concorso**

[Consiglio di Stato – sent. 26/02/2016, n. 796](#)

Il CdS, affermando quanto detto nel titolo, annulla Tar Toscana n. 1414 del 26.10.2015 che aveva accolto il ricorso di un concorrente contro la graduatoria toscana.

V. sopra *Sediva news* del 26/02/2016

➤ **Inammissibile il ricorso contro la revisione della p.o. di un comune proposto dal titolare di una farmacia di un altro comune**

[Consiglio di Stato - parere 09/02/2016, n. 332 \(parere PdR\)](#)

Sul punto la giurisprudenza è costante.

➤ **Sospesa l’efficacia del decreto della giunta campana che aveva revocato parzialmente la nomina della commissione esaminatrice del concorso straordinario**

Tar Campania -ord. 08/03/2016, n. 382

V. sopra *Sediva News* del 17/03/2016

➤ **Respinto il ricorso contro la revisione straordinaria della p.o. di Treviso**

Tar Veneto - sent. 03/03/2016, n. 233

È la decisione di merito sul ricorso proposto nel 2012 contro l’istituzione di 2 nuove sedi nel comune di Treviso. Il Tar, come qualcuno forse ricorderà, aveva sospeso il giudizio sollevando l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 11 del dl. Cresci Italia nella parte in cui conferisce ai comuni – a loro volta titolari, o potenziali titolari di farmacie – ogni potestà amministrativa in ordine alla revisione, straordinaria e ordinaria, della p.o.

Ma la Corte aveva dichiarato inammissibile la questione censurando l’ordinanza del Tar per non aver dapprima valutato la fondatezza o l’infondatezza dei motivi di ricorso, così da rimettere la vicenda alla Corte solo nella seconda ipotesi.

I giudici veneti, in questa sentenza, assorbono con tanta regale signorilità i buffetti della Consulta da convincersi che, “*a bene vedere*”, la “*disposizione aggredita*” (l’art. 11) “*non risulta rilevante*” nel giudizio.

Infatti, esaminando finalmente nel merito il provvedimento di revisione straordinaria della p.o. di Treviso, il Tar respinge il ricorso ritenendo infondati i profili di eccesso di potere sollevati dal ricorrente, anche se c’è qualche affermazione di passaggio molto poco convincente (tipo quella che vorrebbe oggi “più elastica” la delimitazione delle sedi farmaceutiche...).

Sta di fatto che per il momento la questione del conflitto d’interesse dei comuni non tornerà alla Corte, perché almeno il Tar Veneto – allineandosi in realtà ai principi affermati dal Consiglio di Stato – ha ritenuto non sussistere una qualsiasi ragione per riproporla.

Ma naturalmente la decisione potrebbe essere ora portata all’esame proprio del CdS che a sua volta – ma ne dubitiamo, visti i precedenti – potrebbe reiterare il tentativo andato a vuoto del Tar. (g.b.)

➤ **Farmacie-grossisti: la sospensiva del parere ministeriale**

Tar Lazio – ord. 24/02/2016, n. 895

Tar Lazio – ord. 24/02/2016, n. 894

Tar Lazio – ord. 24/02/2016, n. 893

Tar Lazio – ord. 10/02/2016, n. 619

Tar Lazio – ord. 10/02/2016, n. 617

I giudici laziali sospendono il “*parere*” (e consequenziali atti di esecuzione) con cui il Ministero della Salute - (v. la pillola “*Sull’attività di grossista da parte delle farmacie*” - Ministero della Salute – Circolare 02/10/2015, n. 46884 in *Piazza Pitagora* n. 682 del 26/10/2015) - aveva escluso che i titolari, forniti anche di autorizzazione per la vendita all’ingrosso, potessero ridistribuire nella filiera i medicinali acquistati *dalla farmacia come tale*, in quanto, affermano i giudici, “*non si rinviene una norma che impedisca esplicitamente al farmacista passaggi “interni” dalla farmacia al magazzino di grossista*”.

Ma le ordinanze del Tar stanno per essere vagliate dal Consiglio di Stato.

➤ **Il “conflitto di interessi” del comune rileva solo quando si traduce in eccesso di potere**

Tar Piemonte – sent. 29/01/2016, n. 146

La decisione ribadisce principi ormai consolidati in tema di revisione della p.o.

➤ **Modifiche non irrazionali dei confini delle tre sedi in p.o., pur laddove funzionali a consentire la permanenza nell’attuale “bacino d’utenza” ad una farmacia sotto sfratto**

Tar Piemonte – sent. 29/01/2016, n. 147

Come nella precedente sentenza dei giudici piemontesi, ma con l’esame della particolare fattispecie riassunta nel titolo.

➤ **Via libera alla revisione della p.o. di Palermo disposta dal Comune**

*Tar Sicilia – sent. 26/01/2016, n. 247*

*Tar Sicilia – sent. 26/01/2016, n. 246*

*Tar Sicilia – sent. 26/01/2016, n. 245*

*Tar Sicilia – sent. 26/01/2016, n. 243*

*Tar Sicilia – sent. 26/01/2016, n. 242*

*Tar Sicilia – sent. 26/01/2016, n. 232*

I giudici siciliani hanno confermato il piano di revisione della p.o. approvato dal consiglio comunale di Palermo, ritenendo la delibera pienamente conforme alle indicazioni di legge.

➤ **Il parere obbligatorio nella revisione della p.o. compete all'Ordine e non a singoli o più farmacisti**

*Tar Sicilia – sent. 26/01/2016, n. 235*

Il procedimento per l'individuazione di nuove sedi farmaceutiche prevede, a garanzia degli interessi dei farmacisti, il parere dell'Ordine provinciale, escludendo implicitamente la necessità di coinvolgere anche tutti i singoli titolari di farmacia potenzialmente interessati alla revisione della p.o.

➤ **Respinto il ricorso contro la sentenza del CDS sulle 6 sedi di Reggio Emilia**

*Corte di Cassazione - Sez. Unite - sent. 24/11/2015 n. 445*

*V. Sediva news del 24/02/2016*

➤ **Legittimo il licenziamento del lavoratore che si rifiuta di svolgere la propria prestazione nei locali dell'azienda**

*Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, 16/03/2016, n. 5056*

Gli Ermellini hanno ritenuto pienamente legittimo il provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, volendo continuare a svolgere l'attività lavorativa da casa sua, contravviene alle direttive del datore di lavoro e si rifiuta di effettuare la propria prestazione presso i locali aziendali.

➤ **L'abuso edilizio successivo alla registrazione della compravendita fa decadere il bonus "prima casa"?**

*Corte di Cassazione – Sez. Tributaria sent. 04/03/2016, n. 4351*

Non perde le agevolazioni "prima casa" il contribuente che realizzi un'opera abusiva dopo la registrazione del rogito di acquisto dell'immobile.

➤ **I contributi della "nuova Sabatini"**

*Ministero delle Economia e delle Finanze – Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto interministeriale 10/03/2016*

Publicato sulla G.U. il decreto, licenziato di concerto tra il MEF e il MISE, che attua le disposizioni dettate dall'art. 8, co. 2, del D.L. 3/2015 riguardante la semplificazione e accelerazione dell'iter per accedere al contributo in conto interessi del 2,75% concesso dalle banche e dalle società di leasing "per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese".

➤ **L'applicazione del favor rei nel nuovo sistema delle sanzioni tributarie**

*Circolare Agenzia delle Entrate 04/03/2016, n. 4*

Forniti i chiarimenti del Fisco circa l'applicazione del c.d.

principio del *favor rei* (ex art. 3 del d.lgs. 472/97) a seguito dell'introduzione del nuovo sistema sanzionatorio (più favorevole per il contribuente-trasgressore rispetto al passato) applicabile per le violazioni "accertate" a partire dal 1° gennaio 2016 e, quindi, anche per quelle che a quella data risultavano ancora non definite.

(Studio Associato)

**4 – SCADENZE FINE MARZO E APRILE 2016**

**31/03** - Versamento della seconda rata (di quattro) dell'imposta comunale sulla pubblicità (qualora il valore complessivo dell'imposta sia superiore a € 1.549,37)

**31/03** - Trasmissione telematica del Modello Unico 2015 – redditi 2014 relativo alle persone decedute tra il 1 giugno 2015 e il 30 settembre 2015

**11/04** (*poiché il 10 cade di domenica*) - Versamento dei contributi Inps relativi al I trimestre 2016 per il lavoro domestico (colf).

**11/04** (*poiché il 10 cade di domenica*) - Comunicazione delle operazioni Iva effettuate nel periodo d'imposta 2015, c.d. *Spesometro* per i contribuenti con liquidazione *Iva mensile*.

**18/04** (*poiché il 16 cade di domenica*) - Versamento mediante F24 *online* di: Iva relativa al mese di marzo per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di marzo; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di marzo.

**20/04** - Comunicazione delle operazioni Iva effettuate nel periodo d'imposta 2015, c.d. *Spesometro* per i contribuenti con liquidazione *Iva trimestrale*.

**30/04** - Versamento della seconda di quattro rate della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi e aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateizzato.

**30/04** - Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo ai rifiuti speciali dell'anno 2015.

\* \* \*